



## Piano per il Parco

# Norme tecniche di attuazione



# INDICE

<b>TITOLO I - Disposizioni generali</b>	p.	2
<b>CAPO I - CAMPO D'APPLICAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL PIANO</b>	p.	2
<i>Art. 1 - Finalità del Piano per il Parco e sua articolazione</i>	p.	2
<i>Art. 2 - Elaborati del Piano</i>	p.	3
<i>Art. 3 - Efficacia del Piano e tipologie prescrittive</i>	p.	4
<b>CAPO II - STRUMENTI ATTUATIVI</b>	p.	5
<i>Art. 4 - Attuazione del Piano</i>	p.	5
<i>Art. 5 - Piani di Gestione</i>	p.	5
<i>Art. 6 - Progetti e programmi di valorizzazione e d'intervento</i>	p.	5
<i>Art. 7 - Accordi per l'attuazione concertata</i>	p.	6
<b>CAPO III - CATEGORIE NORMATIVE</b>	p.	7
<i>Art. 8 - Obiettivi di gestione e misure di tutela e conservazione</i>	p.	7
<i>Art. 9 - Categorie d'intervento</i>	p.	9
<i>Art. 10 - Categorie d'uso ed attività</i>	p.	9
<b>CAPO IV - CONTROLLO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE</b>	p.	10
<i>Art. 11 - Monitoraggio e gestione ambientale</i>	p.	10
<i>Art. 12 - Valutazione d'impatto ambientale e Valutazione d'incidenza ambientale</i>	p.	11
<i>Art. 13 - Interventi non ammissibili previsti dal Piano dal Regolamento e dal P.I.T.</i>	p.	12
<b>TITOLO II - Norme per parti di territorio</b>	p.	14
<i>Art. 14 - Articolazione territoriale del Piano</i>	p.	14
<i>Art. 15 - Norme per Unità territoriali</i>	p.	14
<i>Art. 16 - Norme per Zone a diverso grado di protezione</i>	p.	14
<i>Art. 17 - Norme per le Aree contigue</i>	p.	17
<b>TITOLO III - Norme per particolari categorie d'intervento, di opere e di risorse</b>	p.	17
<i>Art. 18 - Invarianti strutturali del Parco</i>	p.	17
<i>Art. 19 - Difesa del suolo e gestione delle acque</i>	p.	18
<i>Art. 20 - Aree di collegamento ecologico funzionale</i>	p.	19
<i>Art. 21 - Aree naturali non boscate</i>	p.	20
<i>Art. 22 - Boschi</i>	p.	21
<i>Art. 23 - Rete idrografica e circhi glaciali</i>	p.	23
<i>Art. 24 - Flora e fauna</i>	p.	24
<i>Art. 25 - Agricoltura e zootecnia</i>	p.	24
<i>Art. 26 - Patrimonio edilizio rurale</i>	p.	24
<i>Art. 27 - Centri, nuclei ed agglomerati storici</i>	p.	25
<i>Art. 28 - Viabilità storica</i>	p.	26
<i>Art. 29 - Beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, ecc.</i>	p.	26
<i>Art. 30 - Paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico</i>	p.	28
<i>Art. 31 - Aree di riqualificazione insediativa</i>	p.	29
<i>Art. 32 - Rete della fruizione</i>	p.	29
<b>TITOLO IV - Norme finali e transitorie</b>	p.	32
<i>Art. 33 - Rifugi alpini, bivacchi ed altri servizi pubblici</i>	p.	32
<i>Art. 34 - Norme transitorie</i>	p.	32
<b>Allegato "A": Schede di Unità territoriali</b>	p.	33
<b>Allegato "B": Schede relative ad immobili ed aree di notevole interesse pubblico</b>	p.	42

# TITOLO I

## Disposizioni generali

### CAPO I

#### CAMPO D'APPLICAZIONE ED ARTICOLAZIONE DEL PIANO

#### **Art. 1 - Finalità del Piano per il Parco e sua articolazione**

1. Il Piano per il Parco Regionale delle Alpi Apuane (di seguito "Piano"), rappresenta uno strumento fondamentale per il conseguimento delle finalità cui è preposto l'Ente Parco. In particolare, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della L.R. 11 agosto 1997, n. 65 e succ. mod. ed integr., esso è preordinato:

- al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità locali;
- alla tutela dei valori naturalistici, paesaggistici ed ambientali;
- alla realizzazione di un equilibrato rapporto tra attività economiche ed ecosistema.

2. Il Piano fa ricorso allo stralcio della disciplina delle "Attività estrattive", non includendo dunque l'Allegato corrispondente, previsto agli artt. 14 e 21 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., ai sensi delle disposizioni transitorie e di prima applicazione di cui agli artt. 110, comma 3 e 111, comma 2 della L.R. 19 marzo 2015, n. 30 e succ. mod. ed integr.

3. Il Piano si pone come quadro di riferimento strategico, esprimendo visioni ed indirizzi che possano orientare e coordinare le azioni dei soggetti a vario titolo operanti sul territorio, valorizzando le sinergie che derivano dalla interconnessione di risorse, opportunità e competenze differenziate, tenendo conto delle dinamiche economiche, sociali ed ambientali del contesto, delle loro interdipendenze e dei possibili effetti di lungo termine delle azioni proposte, nel rispetto dell'autonomia decisionale dei diversi soggetti nelle proprie sfere di competenza ed individuando nel contempo gli aspetti strutturali da tutelare per le finalità del Parco.

4. Il Piano esprime la disciplina degli usi, delle attività e degli interventi di recupero, valorizzazione o trasformazione ammissibile nel territorio protetto, in modo da evitare che essi possano recare pregiudizio ai siti ed alle risorse oggetto di tutela o influire negativamente sull'ecosistema complessivo.

5. Il Piano costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per il sistema informativo e per il sistema valutativo, motivando, nelle forme più esplicite e trasparenti, le scelte di tutela e d'intervento ed orientando le scelte da operarsi in altre sedi e da parte degli altri soggetti cointeressati.

6. Il Piano, articolato nelle due sezioni pianificatoria e programmatica, con il Regolamento del Parco e l'Allegato "Attività estrattive", costituiscono un sistema organico e coordinato di regolazione e pianificazione del territorio del Parco, che si esplica nel rispetto delle norme contenute nella L.R. 10 novembre 2014, n. 65 e succ. mod. ed integr., nonché della legge istitutiva dell'Ente Parco stesso: 65/1997. Esso si conforma alla specifica disciplina paesaggistica, ai sensi dell'art. 145, comma 4, del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e succ. mod. ed integr. e dunque si conforma ed attua il Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di piano paesaggistico (di seguito solo "P.I.T.") ai sensi all'art. 88 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr. Nel territorio del Parco si perseguono dunque gli obiettivi, si applicano gli indirizzi e le direttive e si rispettano le prescrizioni e le prescrizioni d'uso del P.I.T.

7. Il Piano e il Regolamento del Parco contengono norme, azioni ed interventi direttamente connessi al mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat presenti nei Siti d'importanza comunitaria (Sic) e Zone speciali di conservazione (Zsc), nonché nelle Zone di protezione speciale (Zps) di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e succ. mod. ed integr. e alla L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. L'insieme di queste norme, azioni ed interventi costituisce la disciplina quadro dei piani di gestione dei Siti Natura 2000, entro cui si definiscono e si comprendono per gli stessi Siti, previsioni localizzative e previsioni a carattere programmatico in funzione gestionale, ai sensi dell'art. 77, comma 3, lettera a) della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. La stessa disciplina si applica pure ai Siti d'importanza regionale (di seguito SIR), di cui all'allegato "D" della L.R. 6 aprile 2000, n. 56 e succ. mod. ed integr., non ricompresi nelle precedenti categorie e fino alla verifica della loro ascrivibilità a Siti Natura 2000, ai sensi degli artt. 73 e 116 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

## **Art. 2 - Elaborati del Piano**

1. Il Piano è costituito dai seguenti elaborati:
  - a) Relazione generale, illustrativa degli obiettivi, delle analisi e delle valutazioni operate, dei criteri e degli indirizzi del Piano;
  - b) Elaborati grafici:
    - b1) "Inquadramento territoriale", con le reti di connessione, in scala 1/250.000;
    - b2) "Inquadramento strutturale", con le invarianti strutturali, in scala 1/50.000;
    - b3) "Articolazione territoriale", contenente l'organizzazione generale del territorio e la zonizzazione per parti caratterizzate da forme differenziate d'uso, godimento e disciplina, i vincoli e le destinazioni d'uso pubblico e privato, i sistemi d'accessibilità veicolare e pedonale, i sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione del parco, le aree di specifico interesse naturale o culturale, nonché i perimetri dell'area contigua e dell'area contigua di cava, in scala 1/50.000;
    - b4) "Siti bioitaly", comprensivi dei Siti Natura 2000, con valutazione d'incidenza areale riguardo ai SIR di cui all'allegato "D" della L.R. 56/2000 e succ. mod. ed integr., in scala 1/50.000;
    - b5) "Unità territoriali", in scala 1/50.000;
    - b6) "Unità ambientali", in scala 1/50.000;
    - b7) "Progetti e programmi di valorizzazione", con la localizzazione e le indicazioni di massima da sviluppare, in scala 1/250.000;
    - b8) stralci d'approfondimento relativi alla perimetrazione e alla zonizzazione dell'area parco, dell'area contigua e dei Centri edificati interclusi, con precisazione delle aree di interesse storico-culturale da recuperare, delle aree di riqualificazione insediativa e delle aree di reintegrazione paesistica, nonché delle "aree contigue di cava" di cui all'allegato cartografico alla L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., come meglio specificato al successivo comma 2, in scala 1/10.000:
      - C.T.R. R.T. – foglio "Arni";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Carrara";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Fornaci di Barga";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Forno";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Fosdinovo";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Gorfigliano";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Gragnana";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Gragnola";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Minucciano";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Montignoso";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Nocchi";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Pescaglia";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Stazzema";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Terrinca";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Trassilico";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Vagli Sopra";
      - C.T.R. R.T. – foglio "Vergemoli";
  - c) Norme tecniche di attuazione del Piano (di seguito "N.T.A.P.P."), comprensive sia delle schede delle Unità territoriali (di seguito U.T.) di cui all'allegato "A", sia delle schede relative ad immobili ed aree di notevole interesse pubblico, di cui all'allegato "B";
  - d) Direttive per le aree contigue, già sottoposte ad intesa con le Amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 14, comma 4, della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., relativamente alle materie di cui all'art. 32, comma 1, della L. 6 dicembre 1991, n. 394 e succ. mod. ed integr., con esclusione della disciplina dell'attività di cava;
  - e) Valutazione ambientale strategica (di seguito V.A.S.):
    - rapporto ambientale;
    - sintesi non tecnica;
    - parere motivato;

- dichiarazione di sintesi;
- f) Studio d'incidenza e relativi elaborati grafici:
  - f1) "Habitat di interesse comunitario", in scala 1/50.000;
  - f2) "Habitat naturali di interesse comunitario e perimetrazione dei SIR" (comprensivi dei Siti Natura 2000), in scala 1/50.000;
  - f3) "Habitat naturali di interesse comunitario e perimetrazione del Parco", in scala 1/50.000;
  - f4) "Perimetrazione dei SIR e dell'area Parco" (comprensivi dei Siti Natura 2000), in scala 1/50.000;
  - f5) "Carta dei Geositi", in scala 1/50.000;
  - f6) "Perimetrazione dei SIR ed interventi del Piano potenzialmente incidenti" (comprensivi dei Siti Natura 2000), in scala 1/50.000;
  - f7) "Habitat naturali di interesse comunitario ed interventi del Piano potenzialmente incidenti", in scala 1/50.000.

2. Fino all'approvazione dello stralcio delle "Attività estrattive", la perimetrazione delle aree contigue di cava è quella risultante nell'allegato cartografico, in scala originale 1:25.000, alla L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., con le integrazioni normative e cartografiche di cui ai punti 2 e 3 del dispositivo della deliberazione del Consiglio Regionale n. 298 del 24 luglio 1997, secondo le cartografie, alla scala di dettaglio 1:10.000, di cui alla deliberazione del Consiglio direttivo dell'Ente Parco n. 45 del 29 novembre 2007, con le modifiche cartografiche determinate dalla L.R. 30 novembre 2009, n. 73.

3. Le indicazioni contenute nelle cartografie in scala di maggior dettaglio prevalgono, in caso di difformità, sulle indicazioni riportate a scala di minor dettaglio.

### **Art. 3 - Efficacia del Piano e tipologie prescrittive**

1. L'efficacia del Piano è disciplinata dall'art. 14, comma 3, della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., nonché dall'art. 27, comma 7, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

2. Il Piano esprime le sue determinazioni mediante:

- a) prescrizioni immediatamente precettive;
- b) direttive per gli strumenti della pianificazione e programmazione;
- c) prescrizioni ad attuazione concertata;
- d) direttive soggette ad intesa per le aree contigue.

3. Le prescrizioni di cui al precedente comma 2 lettera a) vincolano direttamente i soggetti pubblici e privati interessati, prevalendo su qualsiasi altra previsione eventualmente difforme, in subordine agli indirizzi, alle direttive, alle prescrizioni e alle prescrizione d'uso del P.I.T.

4. Le direttive di cui al precedente comma 2, lettera b), definiscono gli orientamenti cui debbono conformarsi le previsioni degli atti di governo del territorio ed altri atti di pianificazione e programmazione di competenza degli enti locali, in subordine agli indirizzi, alle direttive, alle prescrizioni e alle prescrizione d'uso del P.I.T.

5. Le prescrizioni di cui al precedente comma 2, lettera c) definiscono obiettivi di pianificazione o di qualità ambientale che dovranno essere attuati mediante accordi stipulati tra l'Ente Parco ed i soggetti pubblici e/o privati interessati.

6. Le direttive di cui al precedente comma 2, lettera d) sono state sottoposte ad intesa con le Amministrazioni provinciali competenti per territorio, sentiti gli enti locali interessati, ai sensi dell'art. 14, comma 4 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integrazioni. A tali direttive – relative alle materie di cui all'art. 32 della L. 394/1991 e succ. mod. ed integr., con esclusione della disciplina dell'attività di cava – devono uniformarsi le regolamentazioni degli enti locali interessati, in subordine agli indirizzi, alle direttive, alle prescrizioni e alle prescrizione d'uso del P.I.T. con valenza di piano paesaggistico.

## CAPO II STRUMENTI ATTUATIVI

### **Art. 4 - Attuazione del Piano**

1. Il Piano viene attuato dall'Ente Parco mediante la propria attività di pianificazione e gestione dell'area protetta e da tutti gli enti pubblici ed i soggetti privati interessati.
2. Gli strumenti di attuazione del Piano sono:
  - a) i "piani di gestione" di cui all'art. 28 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., nonché all'art. 5 delle presenti N.T.A.P.P.;
  - b) i "progetti e programmi di valorizzazione e di intervento" di cui all'art. 6 delle presenti N.T.A.P.P.;
  - c) gli "accordi per l'attuazione concertata" di cui all'art. 7 delle presenti N.T.A.P.P.;
  - d) gli altri strumenti di amministrazione, negoziata o unilaterale, eventualmente necessari per l'attuazione del Piano.
3. Nella definizione della disciplina delle attività estrattive dovranno essere previsti i "piani di comparto", quali ulteriori strumenti di attuazione del Piano, nello specifico delle aree contigue di cava.
4. Per il monitoraggio dell'efficacia del Piano e dei suoi strumenti attuativi si utilizzano anche gli indicatori di monitoraggio ambientale della V.A.S.

### **Art. 5 - Piani di gestione**

1. L'Ente Parco può perseguire le proprie finalità, nel quadro delle indicazioni del Piano, attraverso piani di gestione, unitari o settoriali, aventi efficacia di piani attuativi o particolareggiati, approvati con le modalità di cui all'art. 28 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., di durata ordinariamente triennale, salvo diversa disposizione specifica.
2. I piani di gestione interessano unicamente l'area soggetta al Piano, avendo estensione territoriale coincidente o parziale rispetto all'area protetta. Eventuali estensioni di tali piani di gestione in area contigua sono subordinati ad intese con i soggetti territorialmente competenti, ad eccezione di quanto previsto al successivo comma 4.
3. Il patrimonio geologico dell'area parco e contigua – comprensivo di geositi (o geotopi) e di specifiche emergenze strutturali, stratigrafiche, geomorfologiche, mineralogiche, paleontologiche, ecc. – può essere sottoposto a specifico piano di azione, da approvarsi come piano di gestione, nelle forme e nei modi previsti dalle presenti N.T.A.P.P.
4. L'Ente Parco è l'unico soggetto deputato alla redazione ed approvazione dei piani di gestione dei Siti Natura 2000 ricadenti, anche in parte, nel territorio di competenza e nelle relative aree contigue. Tali piani, contenenti disposizioni meramente regolative e/o organizzative, sono approvati secondo le disposizioni di cui all'art. 77, comma 3, lettera b) della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

### **Art. 6 - Progetti e programmi di valorizzazione e d'intervento**

1. Il Piano prevede la realizzazione di progetti e programmi di valorizzazione e d'intervento (di seguito P.V.I.), approvati dal Consiglio direttivo, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco, assegnando priorità a quelli ricadenti all'interno del Parco, con l'obiettivo di promuovere l'uso durevole delle risorse del territorio del Parco.
2. Il Piano prevede, in particolare, la formazione di P.V.I. relativi a:
  - a) "programmi di valorizzazione in rete", volti a promuovere e coordinare iniziative ed interventi per realizzare, potenziare o qualificare le reti di risorse, servizi ed infrastrutture da cui dipendono la funzionalità e la fruibilità del Piano, coinvolgendo la pluralità dei soggetti istituzionali e, eventualmente, degli operatori ed attori locali interessati. Tali Programmi riguardano, tra l'altro:
    - a1) le reti ecologiche e la riqualificazione ambientale del Parco nel più ampio contesto regionale;

- a2) le reti d'accessibilità e mobilità per le popolazioni locali e per i visitatori del Parco;
- a3) le reti di fruizione e di supporto al turismo interessante il Parco, compresi i sistemi informativi ed interpretativi;
- b) "programmi di valorizzazione territoriale", volti a promuovere e coordinare iniziative ed interventi utili a favorire forme di conservazione attiva e di sviluppo endogeno sostenibile in parti rilevanti del territorio apuano, stimolando la cooperazione e l'interazione degli Enti locali e degli operatori ed attori locali interessati. Tali programmi riguardano, tra l'altro:
  - b1) le Apuane meridionali, con particolare riferimento alle risorse speleologiche, al patrimonio paesistico e culturale ed alle risorse naturalistiche del gruppo delle Panie;
  - b2) le Apuane settentrionali con particolare riferimento alle risorse archeologiche, storiche, antropologiche e naturalistiche ed alle connesse esigenze di integrazione paesistica-ambientale e di riconversione funzionale dei siti estrattivi;
- c) "progetti locali integrati", volti a definire insiemi organici di interventi in ambiti locali di particolare interesse o criticità garantendone il coordinamento operativo. Essi possono riguardare ambiti molto diversificati, in relazione alle concrete disponibilità di risorse, ai bisogni ed alle attese delle popolazioni locali, quali:
  - c1) la "porta" principale di accesso al Parco di Castelnuovo Garfagnana da attrezzare e qualificare, col recupero strutturale e funzionale della Fortezza di Mont'Alfonso;
  - c2) l'area dei Tre Fiumi, da riconvertire e riqualificare col recupero dei sedimenti e delle strutture dismesse dalle attività estrattive e col recupero urbanistico ed edilizio del centro di Arni.

3. I P.V.I. debbono far riferimento congiuntamente alle linee programmatiche esposte nella Relazione generale, ai contenuti del Piano stesso, articolato nelle due sezioni pianificatoria e programmatica, con particolare riferimento alle schede di U.T. di cui all'allegato "A".

4. L'adozione di un P.V.I. comporta l'impegno ad evitare interventi con esso contrastanti o comunque tali da pregiudicarne la possibilità di realizzazione.

5. Oltre ai progetti e programmi previsti nelle presenti N.T.A.P.P., andranno considerati – con specifico riferimento alle aree estrattive – i progetti e programmi previsti nella disciplina delle attività di cava.

### **Art. 7 - Accordi per l'attuazione concertata**

1. Per l'attuazione del Piano, nell'area protetta e nelle aree destinate all'attività estrattiva possono essere stabiliti accordi tra i soggetti pubblici e privati coinvolti, denominati accordi per l'attuazione concertata (A.A.C.).

2. Tali accordi possono derivare dalle prescrizioni ad attuazione concertata contenute nel Piano, di cui all'art. 3, comma 2, lett. c), oppure essere previsti in ulteriori strumenti di attuazione del Piano, quali piani di gestione o P.V.I.

3. La procedura per la conclusione degli A.A.C. sarà stabilita dall'Ente Parco – con apposita deliberazione e tenuto conto della disciplina di cui alla L. 241/1990 e succ. mod. ed integr. e alla L.R. 40/2009 e succ. mod. ed integr. – applicando, laddove compatibili, le disposizioni previste dai commi 5 e seguenti del presente articolo.

4. Se la conclusione di A.A.C. è richiesta da specifiche prescrizioni del Piano di cui all'art. 3, comma 2, lett. c) e comporta la modificazione o l'integrazione di strumenti di pianificazione o programmazione vigenti od *in itinere*, si applicherà la procedura di cui ai commi seguenti.

5. Ciascuno degli enti locali interessati può avviare il procedimento concertativo mediante invio all'Ente Parco e agli altri soggetti eventualmente coinvolti, di una proposta motivata e dettagliata di esecuzione della prescrizione. Tale facoltà è estesa pure ai Comitati per l'Amministrazione separata dei beni di uso civico (A.S.B.U.C.), di cui alla L. 17 aprile 1957, n. 278 e succ. mod. ed integr.

6. A seguito della proposta di cui al precedente comma, l'Ente Parco convoca una conferenza per la verifica della bozza di accordo tra i rappresentanti delle amministrazioni interessate, intendendo per tali amministrazioni gli enti ed organismi competenti a deliberare gli

atti di programmazione e pianificazione implicati, ovvero competenti ad esprimere su di essi pareri, nulla osta o assensi.

7. L'A.A.C., che deve garantire il rispetto delle finalità poste dalla legge e la coerenza con le previsioni del Piano, non può prescindere dal consenso unanime delle amministrazioni interessate, espresso in sede di conferenza.

8. L'A.A.C. determina la variazione degli atti di programmazione e pianificazione delle Amministrazioni interessate, qualora sia ratificato, entro trenta giorni a pena di decadenza, dal Consiglio direttivo del Parco e dagli organi competenti delle amministrazioni interessate.

9. Nel caso in cui, trascorso un anno dalla approvazione del Piano, nessuna delle Amministrazioni soggette ad una prescrizione ad esecuzione concertata, avvii il procedimento di cui al comma 5, l'Ente Parco provvederà a tale iniziativa inviando alle Amministrazioni interessate una proposta di attuazione ai sensi del comma 5 e convocando, non prima di trenta giorni dall'invio, la conferenza di cui al comma 6 del presente articolo.

10. Nell'eventualità che, entro due anni dalla approvazione del Piano, non si convochi la conferenza di cui al comma 6, oppure essa non raggiunga un accordo, l'Ente Parco si intende autorizzato a modificare le proprie determinazioni trasformando le prescrizioni ad esecuzione concertata in prescrizioni immediatamente precettive o direttive a norma del precedente art. 3, con particolare riferimento agli interventi indicati all'art. 32, commi 5 e 6 delle presenti N.T.A.P.P.

### CAPO III CATEGORIE NORMATIVE

#### **Art. 8 - Obiettivi di gestione e misure di tutela e conservazione**

1. Il Piano, in funzione delle finalità di cui all'art. 1 delle presenti N.T.A.P.P., definisce gli obiettivi di gestione da perseguire nelle diverse aree e per le diverse risorse, con riferimento alle seguenti categorie:

- a) conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali, e delle forme naturali del territorio; ricostituzione della continuità delle matrici ambientali;
- b) difesa del suolo, riassetto idrogeologico e prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali;
- c) tutela delle risorse idriche e razionalizzazione della gestione delle acque;
- d) riqualificazione del patrimonio forestale e tutela della vegetazione caratterizzante;
- e) manutenzione paesistica, preservazione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio;
- f) restauro degli ambienti storici e naturali degradati, recupero e riuso di quelli irreversibilmente alterati o abbandonati;
- g) valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali con innovazioni tecniche e pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da tutelare o ricostruire le matrici ambientali;
- h) riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale;
- i) sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale;
- j) sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza, di didattica naturalistica e di educazione ambientale.

2. Il Piano definisce altresì gli obiettivi di gestione nei Siti Natura 2000 di propria competenza, in modo coordinato con gli obiettivi da perseguire nelle diverse aree e per le diverse risorse di cui al comma precedente, in recepimento ed attuazione di direttive, criteri, contenuti, forme e modalità di tutela, conservazione e monitoraggio, stabiliti dalla Regione per gli stessi Siti, nonché per le specie e gli habitat presenti nei Sic, Zsc e Zps direttamente gestiti, con particolare riferimento ai contenuti della strategia regionale per la tutela della biodiversità, quale parte integrante del Piano Ambientale ed Energetico Regionale (P.A.E.R.). Costituiscono obiettivi prioritari di gestione dei Siti Natura 2000, in riferimento ad atti normativi e deliberativi della



Regione, con particolare riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta Regionale n. 644 del 5 luglio 2004:

- a) la tutela e conservazione dei Siti focalizzata sulle “emergenze” presenti al loro interno, quali specie endemiche, prioritarie, globalmente o localmente minacciate, nonché sulle popolazioni animali e vegetali relitte o isolate anche di interesse regionale e sugli habitat di interesse comunitario o di elevato valore conservazionistico territoriale;
- b) la conservazione e valorizzazione della geodiversità presente in ogni Sito e, più in generale, delle “emergenze” del patrimonio geologico, riconosciute o meno come “geositi”;
- c) il mantenimento del ruolo ecologico dei Siti, ovverosia la salvaguardia di specifici habitat o formazioni vegetali con funzione di aree “sorgenti”, di “sosta”, di “filtro”, di “corridoio ecologico”, ecc.;
- d) il mantenimento o il ripristino delle attività tradizionali che hanno contribuito a determinare le principali caratteristiche ambientali e paesaggistiche dei Siti;
- e) la tutela di valori “speciali” ed addizionali rispetto a quelli precipi e naturalistico-ambientali di ogni Sito, come i valori estetico-paesaggistici, storico-culturali, didattico-educativi, ecc.;
- f) la gestione attiva dei Siti attraverso una loro fruizione turistica sostenibile, quale contributo fattivo allo sviluppo socio-economico del territorio;
- g) la sostenibilità socio-economica della gestione, quale elemento indispensabile per garantire, a lungo termine, il raggiungimento e il mantenimento degli obiettivi di conservazione.

3. Il Piano recepisce anche le misure di conservazione generali e specifiche dei Siti Natura 2000 di propria competenza che – in conformità ai contenuti delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 454 del 16 giugno 2008 e n. 1223 del 15 dicembre 2015 – prevalgono, qualora siano più restrittive, rispetto alle disposizioni del titolo II e III delle presenti N.T.A.P.P. Le seguenti modalità di attuazione delle misure di conservazione, rappresentano ulteriori norme applicative di tutela e conservazione dei Siti Natura 2000, che assumono il medesimo carattere di prevalenza all'interno dei medesimi Siti:

- a) gli interventi attuativi su beni non pubblici sono definiti e posti in essere attraverso prescrizioni autorizzative o come misure di mitigazione o compensazione a carico dei soggetti proponenti proprietari e/o possessori;
- b) gli incentivi al mantenimento o al recupero di assetti, nonché alla promozione di azioni e buone pratiche sono disciplinati da misure di premialità ambientale per la fruizione o l'accesso a risorse naturali e/o economiche, con disposizioni differenziate per i soggetti più sensibili alla sostenibilità;
- c) i monitoraggi si attuano, in termini di estensione e frequenza, sulla base delle risorse economiche, strumentali e umane a disposizione e reperite anche presso soggetti diversi dall'ente gestore, con priorità d'intervento per le articolazioni indicate all'art. 11, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P.;
- d) gli interventi attuativi e i monitoraggi nei boschi artificiali e semi-naturali e comunque nelle formazioni forestali antropogene, produttive o meno – come descritti all'art. 22 delle presenti N.T.A.P.P. – sono sempre definiti e posti in essere, anche in area contigua, attraverso prescrizioni autorizzative e comunque vanno attuati obbligatoriamente in qualsiasi intervento colturale;
- e) le regolamentazioni e, più in generale, le funzioni regolative anche in area contigua sono svolte dalle altre autorità competenti nel caso in cui le stesse non coincidano con l'Ente Parco.

4. Le misure di conservazione si attuano nei Siti Natura 2000 facendo salve le necessità e le esigenze di sicurezza idraulica, idrogeologica e, in generale di pubblica incolumità, nonché le specifiche attività direttamente connesse e finalizzate alla conservazione degli habitat, delle specie e dell'integrità di tali Siti, così come i regolamenti, anche maggiormente restrittivi, derivanti da norme sovraordinate.

5. I piani di gestione di cui all'art. 5, comma 4, delle presenti N.T.A.P.P. costituiscono lo strumento ordinario per rendere effettiva la tutela e la conservazione dei Siti Natura 2000 nello specifico o dettaglio territoriale.

## **Art. 9 - Categorie d'intervento**

1. Il Piano, nell'indicare le modalità di intervento e di trasformazione del territorio del Parco, fa riferimento alle seguenti categorie:

a) CO (conservazione)

Comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla conservazione delle risorse naturali e dei processi biocenotici, delle risorse e delle testimonianze culturali, dei caratteri identitari e della qualità dei paesaggi, con le eventuali attività manutentive e di fruizione strettamente connesse alla finalità conservativa. Sono ammessi, a fronte di motivate e comprovate necessità e, comunque, con modalità tali da non pregiudicare i fattori strutturali e caratterizzanti del paesaggio, anche interventi di eliminazione degli elementi infestanti o degradanti, parziali rimodellamenti del suolo per la sicurezza e la stabilità idrogeologica, per la fruizione naturalistica, escursionistica e del paesaggio, per l'attività scientifica e didattica; nonché per il monitoraggio, l'innesco o il controllo dei processi naturali;

b) MA (manutenzione)

Comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente alla manutenzione delle risorse primarie, al mantenimento delle trame del paesaggio agrario e del patrimonio culturale, con eventuali interventi di recupero leggero e diffuso, di riuso, di rifunzionalizzazione e di modificazione fisica marginale, strettamente finalizzati alla gestione ed all'uso equilibrato delle risorse e delle strutture esistenti e tali da non alterare o pregiudicare le situazioni di valore e da favorire uno sviluppo durevole, anche attraverso un armonico processo evolutivo delle forme del paesaggio;

c) RE (restituzione)

Comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al ripristino, al recupero, al riequilibrio in condizioni ambientali alterate, degradate o compromesse da processi di degrado, al restauro dei monumenti e delle testimonianze storico-culturali, al recupero del patrimonio abbandonato, degli elementi organizzativi e delle matrici che strutturano il paesaggio agrario, al ripristino delle condizioni naturali, all'eliminazione o alla mitigazione dei fattori di degrado o d'alterazione e dei tipi o dei livelli di fruizione incompatibili, con le modificazioni fisiche o funzionali strettamente necessarie e compatibili con tali finalità;

d) RQ (riqualificazione)

Comprendente le azioni e gli interventi volti prioritariamente al miglioramento delle condizioni esistenti e alla valorizzazione di risorse male o sottoutilizzate, con modificazioni fisiche o funzionali, anche radicalmente innovative ed interventi di sistemazione paesistica atti a guidare ed organizzare i processi evolutivi, ma tali da non aumentare sostanzialmente i carichi urbanistici ed ambientali, da ridurre od eliminare i conflitti o le improprietà d'uso in atto, o da migliorare la qualità paesistica nelle situazioni di particolare degrado e deterioramento;

e) TR (trasformazione)

Comprendente gli interventi volti ad introdurre sostanziali innovazioni d'uso o di struttura nello stato dei luoghi per fini economici o sociali coerenti con le finalità del Parco, anche attraverso nuovi impegni di suolo per la formazione di nuovi insediamenti o sostituzioni o modificazioni radicali di tessuti insediativi o infrastrutturali, dirette sia al potenziamento delle strutture e degli usi in atto; sia alla creazione di nuove sistemazioni paesistiche, anche in funzione di un miglioramento delle condizioni preesistenti e del recupero delle aree degradate.

## **Art. 10 - Categorie d'uso ed attività**

1. Il Piano, nello specificare le attività e gli usi compatibili con le finalità del Parco, fa riferimento alle seguenti categorie:

a) N (naturalistico)

Comprendente usi ed attività orientate alla prioritaria conservazione delle risorse e dell'ambiente naturale con la riduzione al minimo delle interferenze antropiche: gli studi

e le ricerche scientifiche; l'osservazione della natura e la contemplazione dei paesaggi; l'escursionismo a piedi, a cavallo, in bicicletta; la gestione naturalistica dei boschi e la conduzione delle attività tradizionali del pascolo, purché compatibile con lo stato dei luoghi;

b) A (agro-silvo-pastorale)

Comprendente le tradizionali forme di utilizzazione delle risorse per la vita delle comunità locali con le connesse attività manutentive; la conservazione dei paesaggi coltivati e del relativo patrimonio culturale; la gestione forestale, con i relativi servizi ed abitazioni; l'integrazione con le attività di fruizione turistica;

c) UA (urbano ed abitativo)

Comprendente gli usi orientati alla qualificazione ed all'arricchimento delle condizioni dell'abitare, le utilizzazioni per residenze temporanee e permanenti, coi servizi e le infrastrutture ad esse connessi, nonché le attività artigianali, commerciali e produttive d'interesse prevalentemente locale; le attività ricettive o i servizi legati alle attività turistico-ricreative, escursionistiche e sportive;

d) S (specialistico)

Comprendente usi ed attività orientati a scopi speciali, articolabili in:

S.1

attività di servizio pubbliche o di pubblico interesse, richiedenti impianti, attrezzature o spazi appositi;

S.2

attività produttive, commerciali, industriali;

S.3

attività sportive, ricreative, turistiche e del tempo libero richiedenti spazi, attrezzature, impianti o servizi o infrastrutture appositi;

S.4

attività ricettive.

## CAPO IV

### CONTROLLO E VALUTAZIONE DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE

#### **Art. 11 - Monitoraggio e gestione ambientale**

1. L'Ente Parco definisce e regola le attività di indagine, di studio, di monitoraggio e di ricerca scientifica che si rendano necessarie per la gestione del territorio, con particolare riferimento ai deflussi minimi vitali dei corsi d'acqua, all'assetto idrogeologico dei versanti, alla conservazione della biodiversità e della geodiversità, valutando sempre gli effetti ambientali derivanti dall'attuazione del Piano, anche al fine di ridefinire e ricalibrare eventuali azioni.

2. L'Ente Parco provvede a programmare e a realizzare il completamento, il perfezionamento e l'aggiornamento delle analisi e delle valutazioni svolte per la redazione del Piano, soprattutto per quanto concerne: la gestione delle risorse naturali e le dinamiche di utilizzo del suolo agricolo.

3. In particolare, le attività di monitoraggio e sperimentazione, per il controllo dei dinamismi vegetazionali disturbati da attività antropiche, si articolano come segue:

a) nelle aree extrasilvatiche di crinale e di alto versante ad elevata naturalità si prevede:

- l'avvio di progetti sperimentali di gestione diversificata in aree simili;
- il monitoraggio delle pressioni derivanti da flussi turistici, attività pastorale ed attività estrattiva;
- la gestione controllata ed orientata di alcune aree di interesse scientifico quali i vaccinieti primari, prati umidi e torbosi, attraverso l'identificazione di aree cuscinetto (di protezione) in cui impedire attività che producano degrado (pascolo, campeggio libero, strade di accesso, scarichi, ecc.);
- il monitoraggio dell'evoluzione delle cenosi vegetali attraverso sperimentazione di forme di gestione diversificate in aree simili (quali la diversa regolamentazione del pascolo, il controllo o interdizione dell'accesso nei prati umidi e torbosi);

- il monitoraggio di comunità animali indicatrici nelle zone di sperimentazione di forme di gestione diversificate; il monitoraggio di alcune specie “chiave” di uccelli nidificanti nelle pareti rocciose;
- b) nelle aree extrasilvatiche di degradazione forestale si prevede l’avvio di azioni di monitoraggio e sperimentazione per definire: le modalità di mantenimento della pastorizia; la trasformazione in praterie di maggior pregio naturalistico e le successive possibili evoluzioni; la successione naturale delle aree su substrato siliceo con dominanza di brughiere e fruticeti misti; la successione naturale su suoli decarbonati o silicei;
- c) nei pascoli e nelle aree agricole montane si prevede l’avvio di azioni di monitoraggio per definire l’impatto del pascolo (soprattutto di bovini) sulle cenosi vegetali e su comunità animali indicatrici;
- d) nei boschi spontanei si prevede l’avvio di azioni di monitoraggio dello stato di salute dei soprassuoli (frequenza delle specie ecologicamente caratterizzanti, grado di copertura e complessità fisionomica, fenomeni di erosione del suolo), con particolare riferimento alle zone di maggior degrado ed alle aree di connessione ecologica definite nella tavola dell’articolazione territoriale del parco e nelle schede delle U.T. di cui all’art. 15 delle presenti N.T.A.P.P.;
- e) nei corsi d’acqua e nei bacini artificiali si prevede l’avvio di indagini sulle comunità ittiche presenti, promuovendo inoltre azioni che favoriscano la presenza, anche attraverso il ripristino di habitat, di quelle di interesse naturalistico.

#### **Art. 12 - Valutazione d’impatto ambientale e Valutazione d’incidenza ambientale**

1. Sono sottoposti a Valutazione d’impatto ambientale (di seguito “V.I.A.”), in applicazione delle previsioni della L.R. 12 febbraio 2010, n. 10 e succ. mod. ed integr., i progetti di cui all’art. 45 ter della suddetta legge, laddove non vi siano interventi espressamente vietati dalle presenti N.T.A.P.P., anche quando si tratta di modifiche e varianti sostanziali di opere o impianti esistenti.

2. Oltre quanto stabilito al precedente comma 1, sono sottoposti a V.I.A. i seguenti progetti, la cui disciplina è stabilita ugualmente dal titolo III della L.R. 10/2010 e succ. mod. ed integr., nonché dalle disposizioni in materia contenute nella parte seconda del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e succ. mod. ed integr., nei relativi allegati e nelle relative norme di attuazione:

- a) strade extraurbane di qualsiasi tipologia, ad eccezione dei sentieri e mulattiere destinati alla sola circolazione di pedoni e/o animali, nonché le piste agro-silvo-pastorali a servizio delle stesse attività;
- b) qualsiasi impianto meccanico di risalita o di trasporto e collegamento a fune, monorotaia, ecc., di merci e/o persone.

3. L’area di riferimento per lo Studio d’impatto ambientale dovrà avere un’estensione sufficiente a dimostrare la non interferenza con gli assetti geopedologico, idrogeologico e paesistico-ambientale, nonché con gli ambiti di valore naturalistico e/o storico-culturale intercettati.

4. Lo Studio d’impatto ambientale, da redigersi ai fini della V.I.A., ha i contenuti previsti dalla L.R. 10/2010 e succ. mod. ed integr., ed è corredato da tutta la documentazione necessaria per motivare la soluzione scelta, precisando altresì le misure di mitigazione proposte per annullare o minimizzare gli impatti previsti.

5. La Valutazione d’incidenza ambientale (di seguito “V.Inc.A.”) è svolta su piani, programmi, progetti ed interventi capaci di produrre effetti o incidenze significative sui Siti Natura 2000 e pSIC, prendendo a costante riferimento le misure di conservazione, generali e specifiche, di specie e habitat presenti in tali Siti, così come stabilite da disposizioni e provvedimenti nazionali, regionali e dell’Ente Parco.

6. Il principio di precauzione di matrice comunitaria guida ogni fase della V.Inc.A., già a partire dall’assoggettabilità o meno di piani, programmi, progetti e interventi alla stessa procedura, quando non sia possibile determinare con sufficiente certezza scientifica l’entità del rischio su specie e habitat presenti nei Siti Natura 2000 e nei pSIC, valendo tale precauzione anche per progetti ed interventi ubicati all’esterno di tali Siti.

7. Lo studio di incidenza, da redigersi ai fini della V.Inc.a, ha i contenuti previsti dalla L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., al fine di produrre una documentazione idonea per individuare e

valutare i principali effetti che piani, programmi, progetti ed interventi possono avere sui Siti Natura 2000 e sui pSIC, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

8. L'Ente Parco è l'unico soggetto attuatore di interventi o progetti necessari alla gestione dei Siti Natura 2000 e pSIC, nonché di quelli direttamente connessi al mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle specie e degli habitat presenti negli stessi Siti. Tali progetti e interventi sono esclusi dalla procedura di V.Inc.A. se previsti espressamente ed attuati secondo le misure di conservazione o i piani di gestione dei medesimi Siti.

9. I piani di gestione dei Siti Natura 2000 – nelle loro disposizioni meramente regolative – individuano modalità semplificate di predisposizione e presentazione degli studi di incidenza, nonché le condizioni di esclusione dalla procedura di V.Inc.A. in relazione alle specificità dei Siti, ai sensi dell'art. 90 della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr.

10. I progetti ed interventi incidenti su situazioni ipogee non possono beneficiare di nessuna forma semplificata o caso di esclusione dalla procedura di V.Inc.A. e da ulteriori procedimenti ed endoprocedimenti di carattere ambientale e paesaggistico, in relazione alla elevata sensibilità/fragilità degli acquiferi carbonatici delle Alpi Apuane.

### **Art. 13 - Interventi non ammissibili previsti dal Piano, dal Regolamento e dal P.I.T.**

1. Il Piano definisce gli interventi inammissibili nel territorio del Parco tra le '*Norme per Zone a diverso grado di protezione*', di cui al successivo art. 16 delle presenti N.T.A.P.P., nonché tra le norme del titolo III, riferite a particolari categorie d'intervento, di opere e di risorse, che sono espresse con l'efficacia di cui al precedente art. 3, comma 3.

2. Il Piano rinvia al Regolamento eventuali ulteriori specificazioni dei vincoli derivanti dalle presenti N.T.A.P.P. Nel territorio del Parco non sono ammesse le opere e le attività espressamente vietate dal Regolamento del Parco, le cui norme si conformano ai contenuti del Piano.

3. Nel territorio del Parco valgono le prescrizioni del P.I.T., in quanto bene paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr. Pertanto, in tale area non sono ammessi:

- a) nuove previsioni di attività industriali/artigianali, di medie e grandi strutture di vendita, di depositi a cielo aperto di qualunque natura, se non riconducibili ad attività di cantiere, qualora non coerenti con le finalità istitutive, ad eccezione di quanto necessario allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali;
- b) gli impianti eolici e gli impianti di produzione di energia elettrica da biomasse, fatte salve le eccezioni previste sulla base della zonizzazione del Parco e tenuto conto delle disposizioni contenute nel P.I.T., con particolare riferimento ai Siti Natura 2000 e a categorie di beni paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr.;
- c) l'apertura di cave e miniere, salvo quanto previsto per le "aree contigue di cava";
- d) le discariche e gli impianti di incenerimento dei rifiuti, ad eccezione degli impianti finalizzati al trattamento dei rifiuti prodotti all'interno del territorio del Parco;
- e) la realizzazione di campi da golf;
- f) gli interventi di trasformazione in grado di compromettere in modo significativo i valori paesaggistici così come riconosciuti dal P.I.T. o dal Piano;
- g) l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza) che possano interferire negativamente o limitare le visuali panoramiche, gli scenari, i coni visuali, i bersagli visivi (fondali, panorami skyline).

4. Nel territorio del Parco eccedente i 1200 m s.l.m. valgono, oltre le prescrizioni del P.I.T. di cui al precedente comma 3, quelle precise ed esclusive di questa categoria di bene paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr. – qui di seguito indicate – nonché eventuali ulteriori prescrizioni di altre categorie di beni paesaggistici se presenti. In tale area non sono ammessi, in particolare, gli interventi ed attività che possano compromettere:

- a) gli assetti e la qualità del paesaggio forestale, delle praterie/brughiere montane, delle aree umide, dei laghi e delle torbiere, degli ecosistemi rupestri, di altri habitat di interesse conservazionistico o di importanti stazioni di rare specie vegetali o animali;

- b) gli assetti morfologici, le emergenze geomorfologiche e i paesaggi carsici epigei e ipogei;
- c) le visuali d'interesse panoramico, gli scenari, i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami skyline), le vette e i crinali o gli altri elementi emergenti del paesaggio montano come riconosciuti dal P.I.T. o dal Piano.

5. Nel territorio del Parco gravato da usi civici valgono, oltre le prescrizioni del P.I.T. di cui al precedente comma 3, quelle precipue ed esclusive di questa categoria di bene paesaggistico di cui all'art. 142, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr. – qui di seguito indicate – nonché eventuali ulteriori prescrizioni di altre categorie di beni paesaggistici se presenti. In tale area non sono ammessi, in particolare:

- a) gli interventi edilizi, ad eccezione di quelli strettamente necessari all'esercizio dei diritti di uso civico e alla fruizione del demanio collettivo civico, nonché coerenti e compatibili con i valori paesaggistici (idro-geomorfologici, ecosistemici, storico-culturali, estetico percettivi e identitari) dei luoghi;
- b) i mutamenti di destinazioni del demanio collettivo, ad eccezione di quelli che non estinguono l'uso civico e il connesso regime di tutela paesaggistica, purché:
  - siano in grado di garantire la tutela paesaggistica dei luoghi;
  - non determinino la prevalenza dello stesso mutamento rispetto alla precedente destinazione agro-silvo-pastorale;
  - concorrano al mantenimento in esercizio del demanio collettivo, assicurando e consolidando modalità di gestione, utilizzazione e fruizione collettiva sostenibili, coerenti e compatibili con tali valori e con le finalità proprie degli usi civici;
- c) gli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, ad eccezione di quelli non alteranti i caratteri tipologici ed architettonici di valore storico ed identitario/tradizionale, nonché comportanti la riqualificazione paesaggistica dei luoghi e concorrenti al mantenimento in esercizio del demanio collettivo, assicurando e consolidando modalità di gestione ed utilizzazione collettiva;
- d) l'attività edificatoria di natura residenziale, turistica, commerciale o artigianale industriale, salvo che esigenze di interesse collettivo della comunità richiedano destinazioni d'uso diverse da quelle in atto, fatte comunque salve le condizioni di cui alla lettera b) di cui sopra.

6. Prescrizioni del P.I.T. per altri beni paesaggistici presenti nel Parco – di cui agli artt. 134 e 157 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr. – sono riportate nel titolo III delle presenti N.T.A.P.P., all'interno degli articoli che trattano le stesse o analoghe categorie d'intervento, di opere e di risorse. Per ulteriori e specifiche prescrizioni del P.I.T. riferibili ad immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr., si rimanda all'allegato "B" alle presenti N.T.A.P.P.

7. Qualora si verifichi la concorrenza di più prescrizioni in relazione al medesimo luogo prevalgono quelle più restrittive.

## TITOLO II Norme per parti di territorio

### **Art. 14 - Articolazione territoriale del Piano**

1. Il Piano, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 delle presenti N.T.A.P.P., al fine di promuovere forme sostenibili di tutela, valorizzazione e sviluppo che salvaguardino la diversità paesistica e biologica e l'identità storico-culturale del Parco, individua:

a) Unità territoriali

Caratterizzate da specifici e differenziati sistemi di relazioni ecologiche, funzionali e paesistiche;

b) Zone

Caratterizzate da un diverso grado di tutela e protezione, in coerenza con le LL.RR. 65/1997 e 30/1995 e loro succ. mod. ed integr.; e con l'art. 12 della L. 394/1991 e succ. mod. ed integr.

2. Il territorio del Parco, per sua natura e carattere di area particolarmente protetta, presenta i requisiti per una classificazione come "area di qualità" e "zona silenziosa" all'interno dei Piani Comunali di Classificazione Acustica, sulla base della normativa vigente, nazionale e regionale, in materia di sorgenti sonore ed inquinamento acustico, avendo tale indirizzo l'efficacia di cui all'art. 3 comma 4 delle presenti N.T.A.P.P.

### **Art. 15 - Norme per Unità territoriali**

1. Il Piano articola il territorio del Parco in 9 Unità territoriali (di seguito "U.T."), identificate nella tavola b5) di cui all'art. 2 delle presenti N.T.A.P.P.

2. Il Piano definisce per ogni U.T., i sistemi di relazioni da rispettare o ricostituire, gli obiettivi di gestione, le forme di uso, di godimento e di tutela differenziati, sulla base delle loro specifiche connotazioni ecologiche, paesistiche, ambientali e culturali. Tali determinazioni sono indicate nelle schede di cui all'allegato "A" alle presenti N.T.A.P.P.

3. Le relazioni considerate riguardano in particolare:

- a) le continuità ecologiche da ripristinare tra ambiti naturali a diversa caratterizzazione costitutivi della rete ecologica;
- b) gli ambiti di integrazione paesistica, caratterizzati da rapporti di solidarietà particolarmente intensi tra elementi paesistici limitrofi;
- c) le relazioni di valore storico e/o funzionale tra luoghi, ritenute rilevanti ai fini della fruizione e dell'organizzazione del Parco;
- d) i percorsi ed i punti panoramici, nel loro rapporto visivo con gli altri elementi specificamente evidenziati;
- e) gli elementi di detrazione o di discontinuità, che pregiudicano od ostacolano l'intervisibilità dei luoghi e la leggibilità del paesaggio;
- f) i collegamenti con strade, sentieri e percorsi;
- g) le interferenze costituenti criticità da rimuovere o mitigare.

### **Art. 16 - Norme per Zone a diverso grado di protezione**

1. Il Piano suddivide il Parco in Zone, identificate nella tavola b3) di cui all'art. 2 delle presenti N.T.A.P.P., nonché negli stralci d'approfondimento delle tavole b8) in scala di dettaglio. Le Zone sono assoggettate a diverso grado di protezione, con riferimento alle seguenti categorie di cui all'art. 12 della L. n. 394/1991 e succ. mod. ed integr.:

- Zona A, di riserva integrale

- Zona B, di riserva generale orientata - a sua volta suddivisa in:

Sottozona B<sub>1</sub>, a prevalente carattere naturalistico

Sottozona B<sub>2</sub>, a prevalente carattere paesistico-culturale

- Zona C, di protezione

- Zona D, di promozione economica e sociale

2. La disciplina per ciascuna Zona è definita nella seguente tabella, con le specificazioni di cui ai commi seguenti:

Zone/Sottozone		Interventi consentiti	Attività consentite
A		CO	N
B	B <sub>1</sub>	CO MA RE RQ	N/A/UA N/UA hytyghN N
	B <sub>2</sub>	CO MA RE RQ	N/A/S3/S4/UA N/A/UA N/A N
C		CO MA RE RQ	N/A/UA/S N/A/UA/S3/S4 N/A/UA/S3/S4 N/A/UA
D		CO MA RE RQ TR	N/A/UA/S N/A/UA/S N/A/UA/S N/A/UA/S N/A/UA/S

3. La Zona A, di riserva integrale, è destinata alla conservazione dell'ambiente naturale nella sua integrità, alla salvaguardia ed al mantenimento degli equilibri biologici ed ambientali in atto, alla prevenzione ed all'eliminazione dei fattori di disturbo endogeni ed esogeni. La fruizione degli ambiti interessati ha carattere esclusivamente naturalistico, scientifico e didattico. Sono specificamente vietati: lo svolgimento di attività agricole, i tagli boschivi, i cambi colturali e ogni genere di scavo o movimento di terreno; il prelievo idrico e qualsiasi modifica del regime delle acque; gli interventi costruttivi o di installazione di manufatti ed impianti di qualunque genere, se non funzionali alla gestione della riserva integrale. Il pascolo è soggetto a specifica autorizzazione.

4. La Zona B, di riserva generale orientata, è destinata al potenziamento delle funzionalità ecosistemiche ed alla conservazione delle risorse paesistico-culturali presenti anche attraverso la riduzione dei fattori di disturbo endogeni ed esogeni. Il Piano distingue due tipi di Zona B: Sottozona B<sub>1</sub> e B<sub>2</sub>.

5. Nella Sottozona B<sub>1</sub> i valori tutelati sono prevalentemente di carattere naturalistico. In particolare non sono consentiti:

- a) gli interventi di modifica del regime delle acque, salvo quando necessario al prelievo idropotabile e alla difesa antincendio, garantendo sempre il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
- b) i movimenti rilevanti di terreno, salvo quando finalizzati alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale, a condizione che tali movimenti non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante;
- c) la trasformazione di incolti in aree coltivate;
- d) l'apertura o il completamento di strade extraurbane di qualsiasi tipologia, d'uso pubblico e privato, fatte salve le piste forestali e di esbosco, i percorsi destinati alla sola circolazione di pedoni e/o animali, nonché le strade specificamente indicate e previste nelle tavole di Piano;
- e) gli interventi di nuova edificazione (cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati); l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee); la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto; la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica (cioè quelli rivolti a sostituire



l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso); la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva; il ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti; le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente; gli interventi di sostituzione edilizia (intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d'uso); le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio; l'installazione di serre e di manufatti agricoli aziendali; fatte sempre salve le opere edilizie necessarie a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché gli interventi necessari alla gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco;

- f) i cambi di destinazione nel caso in cui possano provocare aumento di carico urbanistico.

6. Nella Sottozona B<sub>2</sub> i valori tutelati sono prevalentemente di carattere paesistico-culturale.

In particolare non sono consentiti:

- a) gli interventi di modifica del regime delle acque, salvo quando necessario al prelievo idropotabile, alla difesa antincendio e ai sistemi irrigui, garantendo sempre il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
- b) i movimenti rilevanti di terreno, salvo quando finalizzati alla difesa idrogeologica, al recupero ambientale o al mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali, a condizione che tali movimenti non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante;
- c) l'apertura o il completamento di strade extraurbane di qualsiasi tipologia, d'uso pubblico e privato, fatte salve quelle bianche d'esclusivo utilizzo agro-silvo-pastorale, i percorsi destinati alla sola circolazione di pedoni e/o animali, le cesse parafuoco, nonché le strade specificamente indicate e previste nelle tavole di Piano;
- d) la trasformazione di incolti in aree coltivate, se non per favorire il ripristino di paesaggi agrari;
- e) gli interventi di nuova edificazione (cioè la realizzazione di nuovi manufatti edilizi fuori terra o interrati); l'installazione di manufatti, anche prefabbricati e di strutture di qualsiasi genere (quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee); la realizzazione di depositi di merci o di materiali e la realizzazione d'impianti per attività produttive all'aperto; la realizzazione di interventi di ristrutturazione urbanistica (cioè quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso); la realizzazione di interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva; le addizioni volumetriche agli edifici esistenti realizzate mediante ampliamento volumetrico all'esterno della sagoma esistente; gli interventi di sostituzione edilizia (intesi come demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, eseguiti con contestuale incremento di volume, con diversa sagoma, articolazione, collocazione e destinazione d'uso); le piscine nonché gli impianti sportivi incidenti sulle risorse essenziali del territorio; l'installazione di serre e di manufatti agricoli aziendali; fatte sempre salve le opere edilizie necessarie a realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, nonché gli interventi necessari alla gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco;

7. La Zona C, di protezione, è destinata alla continuazione, secondo gli usi tradizionali, o secondo metodi di agricoltura biologica, delle attività agro-silvo-pastorali, nonché di raccolta dei prodotti naturali ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità. Non sono ammessi:

- a) gli interventi di modifica del regime delle acque, salvo quando necessario al prelievo idropotabile, alla difesa antincendio, ai sistemi irrigui e alle attività artigianali, garantendo sempre il deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua;
- b) l'apertura o il completamento di strade extraurbane d'uso pubblico, fatte salve le piste di servizio necessarie al mantenimento e al ripristino di attività agro-silvo-pastorali autorizzate;
- c) gli interventi di nuova edificazione; l'installazione di manufatti e strutture non edilizi destinati ad uso abitativo o produttivo non temporaneo; la realizzazione di depositi di merci o materiali, gli interventi di ristrutturazione urbanistica; le addizioni volumetriche

soggette a permesso di costruire; gli interventi di sostituzione edilizia; fatti salvi i manufatti aziendali necessari allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali ed agrituristiche, come specificato nel Regolamento.

8. La Zona D, di promozione economica e sociale, è finalizzata al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del Parco da parte dei visitatori. Sono ammessi tutti gli interventi coerenti e compatibili con le presenti N.T.A.P.P.

### **Art. 17 - Norme per le Aree contigue**

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., il Piano individua nella tavola dell'articolazione territoriale – di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b3) – le aree contigue riferite ai centri edificati interclusi (di seguito "C.E.I.").

2. Ai sensi dell'art. 110, comma 3, della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr., il Piano fa salvi i perimetri delle aree contigue destinate all'attività di cava – fino alla loro nuova definizione – così come definiti nell'allegato cartografico alla L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., come specificato all'art. 2, comma 2, delle presenti N.T.A.P.P. Sono inoltre compresi quei perimetri del P.R.A.E.R. del P.A.E.R.P. vigenti, inglobati con l'ampliamento dell'area contigua, di cui viene data evidenza cartografica negli elaborati grafici che riportano le aree estrattive.

3. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 e dell'art. 14, comma 4 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr., il Piano fa propria l'individuazione delle altre aree contigue, riportate nella tavola di cui all'art. 2, comma 1, lettera b3) delle presenti N.T.A.P.P.; perimetrazione conseguente alle intese raggiunte con le Amministrazioni provinciali interessate.

4. Nelle aree contigue di cui ai commi precedenti si applicano le previsioni delle schede di U.T., riportate nell'allegato "A", nonché le direttive di cui all'art. 3, comma 6, delle presenti N.T.A.P.P.

## TITOLO III

### **Norme per particolari categorie d'intervento, di opere e di risorse**

#### **Art. 18 - Invarianti strutturali del Parco**

1. Ai sensi dell'art. 1 delle presenti N.T.A.P.P. e degli artt. 3, 5 e 6 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr., non possono essere ammessi interventi che determinino la perdita o la diminuzione del valore e della fruibilità di uno o più elementi individuati come invarianti strutturali, così pure le attività in grado di modificare gli assetti geomorfologici e paesaggistici. Sono fatte salve le opere e le azioni necessarie alla conservazione della biodiversità e della geodiversità, nonché al mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale ed idrogeologico, nel rispetto delle prescrizioni, prescrizioni d'uso e direttive stabilite dal P.I.T., ponendo particolare attenzione ai beni paesaggistici di cui all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr. Tale norma è espressa con l'efficacia di cui all'art. 3, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P. per le aree interne al Parco.

2. Sono da considerarsi invarianti strutturali quegli elementi esplicitamente evidenziati nella tavola dell'inquadratura strutturale del Parco – di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b2) – oltre a quelli definiti dal P.I.T.

3. Sono obiettivi generali delle invarianti strutturali presenti nel territorio del Parco, da perseguirsi secondo le declinazioni del P.I.T.: l'equilibrio dei sistemi idrogeomorfologici, l'incremento della qualità ecosistemica; la salvaguardia e la valorizzazione del carattere policentrico e delle specifiche identità paesaggistiche di ogni morfotipo insediativo presente, nonché la salvaguardia e la valorizzazione del carattere multifunzionale dei paesaggi rurali.

## **Art. 19 - Difesa del suolo e gestione delle acque**

1. Al fine di limitare i rischi derivanti da un uso improprio delle risorse suolo ed acqua, il Piano – facendo salve le norme più restrittive eventualmente introdotte dai Piani strutturali, dai Piani operativi e, comunque, dai P.R.G.C. e dai Regolamenti urbanistici – esprime i seguenti divieti, con l'efficacia di cui all'art. 3, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P.:

- a) eseguire intagli artificiali non protetti, con fronti subverticali di altezza non compatibile con la struttura dei terreni interessati;
- b) costruire muri di sostegno senza drenaggio efficiente del lato controripa, in particolare senza tubi drenanti e dreno ghiaioso artificiale o altra idonea tecnologia;
- c) demolire edifici e strutture che esplichino, direttamente o indirettamente, funzione di sostegno senza la loro sostituzione con opere migliorative della stabilità;
- d) addurre alla superficie del suolo le acque della falda freatica intercettata in occasione di scavi, sbancamenti o perforazioni senza regimentarne il conseguente deflusso;
- e) realizzare, se non strettamente finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità o pubblica utilità: opere di copertura, intubazione, canalizzazione ed interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua; interventi di canalizzazione, derivazione di acque, ostruzione mediante dighe, o altri tipi di sbarramenti ed interventi che possano ostacolare la spontanea divagazione delle acque; interventi che possano determinare o aggravare l'impermeabilizzazione dell'alveo e delle sponde, modificare il regime idrologico dei fiumi e torrenti, modificare l'assetto del letto mediante discariche, ivi compresi e l'eliminazione o la riduzione delle opere di arginatura; interventi che comportino l'eliminazione o la riduzione delle opere di terrazzamento;
- f) realizzare opere di captazione idrica se non supportate da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni (quelle già esistenti e quelle in progetto) non pregiudichi il minimo deflusso costante e vitale dei corsi d'acqua e non metta in pericolo la qualità delle acque superficiali con riflessi su quelle sotterranee;
- g) insediare o far permanere: attività suscettibili di determinare la dispersione di sostanze nocive, la discarica di rifiuti o il loro incenerimento; il deposito o il riporto di materiali edilizi, di scarti e rottami; l'accumulo di merci che possano produrre sversamenti inquinanti, con particolare attenzione ai processi produttivi e trasformativi connessi alle attività estrattive;
- h) realizzare interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica, ivi compresi quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, se non effettuati con tecniche e metodi in grado di garantire la continuità dell'ecosistema e la ricostituzione del manto vegetale, unicamente con l'impiego di ecotipi locali, garantiti da certificato di provenienza, fatte salve le opere urgenti ed indifferibili per pubblica incolumità;
- i) realizzare l'attraversamento degli alvei e degli impluvi naturali con strade ed altre infrastrutture, se non quando dichiarate di pubblica utilità e comunque effettuando l'intervento in modo tale da ridurre al minimo il rischio di ostruzione dell'alveo o dell'impluvio a causa di materiali trasportati dalle acque;
- j) effettuare la lavorazione dei suoli senza le opportune e tradizionali opere di regimazione "a traverso" delle acque meteoriche, mediante interventi di governo del territorio, riducendo al minimo la corrivazione delle acque, la perdita di suolo ed i conseguenti danni alla fertilità;
- k) utilizzare i pascoli ed il patrimonio boschivo in modo tale da esporre i versanti all'azione erosiva degli agenti atmosferici con conseguente perdita di suolo ed avvio di fenomeni di dissesto idrogeologico;
- l) effettuare sversamenti di acque di uso domestico non depurate sul suolo e disperdere nel sottosuolo acque di ogni provenienza, fatta salva la possibilità di subirrigare con acque reflue trattate i cui limiti di emissione rispettino la normativa vigente;
- m) impermeabilizzare aree di qualsiasi genere senza la previsione di opere che assicurino la corretta raccolta e l'adeguato smaltimento delle acque piovane.

2. Al fine di preservare l'equilibrio idrogeologico, la stabilità dei versanti e la conseguente sicurezza delle costruzioni ed opere, sia dirette che indirette, devono essere seguiti i seguenti indirizzi, con l'efficacia di cui all'art. 3 comma 4 delle presenti N.T.A.P.P.:

- a) disciplinare gli usi del suolo, in modo tale da introdurre limiti, cautele, azioni di

prevenzione e controllo del rischio idraulico ed idrogeologico, estesi a tutto il territorio ed opportunamente differenziati in funzione del grado di vulnerabilità e di importanza delle risorse e delle pressioni cui sono sottoposte, previo approfondimento conoscitivo e valutativo da effettuarsi in fase di redazione degli strumenti urbanistici generali, attuativi e di settore;

- b) disciplinare gli usi del suolo in modo tale da razionalizzare l'uso delle risorse idriche e da evitare rischi d'inquinamento e dispersione, evitando l'alterazione del sistema idraulico superficiale con interramenti o deviazioni dei corsi d'acqua superficiali e della falda sotterranea, intervenendo sul controllo delle opere di captazione, della rete idraulica e degli scarichi civili ed industriali;
- c) promuovere il ripristino degli equilibri naturali alterati;
- d) avviare, dove possibile, forme di rinverdimento di terreni denudati, anche mediante piantagione di alberi e/o arbusti ed inerbimento delle superfici non edificate, unicamente con l'impiego di ecotipi locali, garantiti da certificato di provenienza;
- e) definire misure volte a ridurre l'impermeabilizzazione dei suoli al minimo strettamente indispensabile anche nelle aree urbanizzate ed urbanizzande;
- f) definire misure volte a contenere i fenomeni di ruscellamento e la predisposizione all'erosione soprattutto ove la ripidità dei pendii e la natura del suolo rappresentano fattori di maggiore vulnerabilità;
- g) privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica nelle opere mirate al consolidamento di fenomeni franosi.

3. I progetti concernenti interventi che provochino variazioni della conformazione dei terreni, oltre agli approfondimenti comunque dovuti per la V.I.A. di cui all'art. 12, dovranno essere accompagnati da adeguate relazioni geologiche e geotecniche volte a dimostrare la compatibilità dell'intervento proposto con la tendenza all'instabilità del luogo su cui ricade.

4. I progetti concernenti interventi di protezione idraulica e idrogeologica devono essere supportati da un adeguato studio che verifichi l'eventuale interferenza delle opere in progetto con habitat protetti, al fine di individuare adeguate misure di mitigazione e compensazione.

### **Art. 20 - Aree di collegamento ecologico funzionale**

1. Al fine di conservare e di aumentare la stabilità, la ricchezza e la varietà degli ecosistemi e, in particolare, le possibilità di migrazione e di dispersione delle specie vegetali e animali, nonché garantire un'apertura ecologica verso l'esterno e assicurare l'interscambio genico con le popolazioni circumvicine, evitando la formazione di barriere o soluzioni di continuità tra gli habitat interessati, il Piano riconosce, nella tavola dell'articolazione territoriale, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b3), limitatamente alle aree contigue e fasce limitrofe, le aree di collegamento ecologico-funzionale, da conservare o riqualificare in coerenza con i contenuti e le definizioni di cui agli artt. 7 e 67, comma 3, lettera e), nonché all'art. 75 e all'allegato "A" della L.R. 30/2015 e succ. mod. ed integr. Nelle schede delle U.T., di cui all'allegato "A" alle presenti N.T.A.P.P., sono riportate le discontinuità ecologiche, interne al perimetro del Parco, da rimuovere o mitigare.

2. Le Aree di collegamento ecologico funzionale sono costituite da:

- a) le aree di continuità tra ambienti aperti montani (aree naturali non boscate);
- b) le fasce boscate di continuità ecologica;
- c) le fasce fluviali.

3. Con l'efficacia propria delle direttive di cui all'art. 3, comma 6 delle presenti N.T.A.P.P., verranno individuate – d'intesa con gli enti competenti all'approvazione di piani o interventi su tali aree – misure di disciplina atte a garantire la funzionalità dei collegamenti stessi ed, in particolare, ad assicurare in tali aree il rispetto dei vincoli di cui all'art. 21, comma 3, art. 22, comma 5 e art. 23, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P., oltre quanto già definito nell'art. 5 delle intese con le Amministrazioni provinciali, relativamente alle direttive per l'area contigua.

## **Art. 21 - Aree naturali non boscate**

1. Al fine di conservare e potenziare le qualità ambientali delle aree non coperte da boschi presenti sul territorio apuano, in funzione dei diversi caratteri e delle modalità di evoluzione delle singole "Unità ambientali" espresse nella tavola b6) di cui all'art. 2, comma 1 delle presenti N.T.A.P.P., saranno adottati appositi piani di gestione, unitari o settoriali, ai sensi dell'art. 5 delle presenti N.T.A.P.P., volti a promuovere interventi per l'eliminazione o la limitazione delle attività e delle strutture che risultassero incompatibili con la conservazione dei beni. In particolare, con riferimento a tali piani:

- a) nelle aree extrasilvatiche di crinale e di alto versante ad elevata naturalità, come individuate nella tavola delle Unità Ambientali del Piano, la gestione è orientata alla conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali delle componenti caratterizzanti le diverse unità, alla ricostruzione della continuità delle matrici ambientali ed al miglioramento della fruizione naturalistica, anche attraverso:
  - a1) la riduzione e mitigazione degli impatti nelle aree compromesse dall'attività estrattiva o da elementi infrastrutturali, con interventi di restituzione mediante tecniche di ingegneria naturalistica, utilizzando ecotipi locali di specie erbacee e arbustive caratteristiche degli stessi ambienti;
  - a2) la gestione controllata e orientata per alcune aree di interesse scientifico quali i vaccinieti primari, prati umidi e torbosi, attraverso l'identificazione di aree cuscinetto di protezione su cui impedire attività inquinanti (campeggio libero, strade di accesso, scarichi, ecc.);
  - a3) azioni di monitoraggio e sperimentazione di cui all'art. 11;
- b) nelle aree extrasilvatiche di degradazione forestale, aree con pascolo intenso e di abbandono agro-silvo-pastorale e aree naturali di minor valore, come individuate nella tavola delle Unità Ambientali del Piano, la gestione è orientata alla qualificazione del paesaggio naturale, favorendone la trasformazione verso un potenziamento della biodiversità, anche in funzione della formazione di reti ecologiche e di fasce cuscinetto di aree di maggior valore anche attraverso:
  - b1) mantenimento e sostegno dell'attività della pastorizia al fine di impedire l'infoltimento del cotico erboso nelle praterie xeriche;
  - b2) azioni di conservazione degli arbusteti dei medi e bassi versanti con *Genista radiata* L. (Scop.), oppure a dominanza di *Erica arborea* L., *E. scoparia* L. e *Ulex europaeus* L.;
  - b3) azioni di monitoraggio e sperimentazione di cui all'art. 11;
- c) nei pascoli non compresi nelle aree di cui ai punti precedenti a) e b) e nelle aree agricole montane, con insediamenti sparsi e temporanei montani, più spesso in zone poco acclivi di modellamento glaciale ("alpeggi"), la gestione è orientata al mantenimento delle attività agro-pastorale, anche attraverso:
  - c1) la riqualificazione delle infrastrutture necessarie alle stesse attività;
  - c2) il recupero delle strutture esistenti anche in funzione di utilizzi turistico-escursionistici;
  - c3) la manutenzione di aree che possono svolgere funzione di collegamento ecologico fra i diversi rilievi apuani, come definite nelle schede delle U.T.;
  - c4) azioni di monitoraggio e sperimentazione di cui all'art. 11.

2. Indipendentemente dai piani di gestione, nelle aree non boscate si applicano sempre i seguenti divieti, aventi l'efficacia di cui all'art. 3, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P., per le aree interne al perimetro del Parco:

- a) la realizzazione di rinverdimenti e la ricostituzione di coperture vegetali, fatta eccezione per gli interventi di restituzione con l'utilizzazione di ecotipi locali di specie erbacee ed arbustive;
- b) la nuova edificazione, l'apertura o il completamento di strade, fatta eccezione per quelle previste dalle tavole di Piano e per quelle non asfaltate ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale, a condizione che tali interventi eccezionali non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante funzionali al contenimento dei rischi idrogeologici;

- c) i movimenti rilevanti di terreno e le modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agro-silvo-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili dell'area parco e contigua, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale, a condizione che tali interventi eccezionali non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante funzionali al contenimento dei rischi idrogeologici;
- d) l'abbattimento di siepi a meno che non ne sia prevista l'immediata sostituzione;
- e) l'abbattimento di alberi isolati ad eccezione degli esemplari in cattive condizioni ed in precario equilibrio.

## **Art. 22 - Boschi**

1. Le aree boscate, ivi comprese la vegetazione ripariale e le macchie alberate, devono essere conservate, mantenute e riqualificate al fine di difendere l'assetto idrogeologico, prevenire l'insorgere di processi erosivi, ripristinare e consolidare la funzionalità ecologica, conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, recuperare le aree in stato di degrado, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa.

2. Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e succ. mod. ed integr., si definisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 2000 m<sup>2</sup> e di larghezza maggiore di 20 m, misurata al piede delle piante di confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una copertura del suolo pari ad almeno il 20%. Costituiscono altresì bosco: i castagneti da frutto e le sugherete; le aree già boscate nelle quali l'assenza del soprassuolo arboreo o una sua copertura inferiore al 20% abbiano carattere temporaneo e siano ascrivibili ad interventi selvicolturali o d'utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, accidentali o per incendio; le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il 40%, fermo restando il rispetto degli altri requisiti di cui al presente comma.

3. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, potranno essere adottati appositi piani di gestione, unitari o settoriali, ai sensi dell'art. 5 delle presenti N.T.A.P.P. Suddetti Piani saranno finalizzati al raggiungimento di sufficienti condizioni di naturalità, al mantenimento della biodiversità e dei processi dinamici dell'ecosistema, alla massimizzazione della complessità strutturale in ragione della migliore funzionalità bioecologica dell'ecosistema forestale, al mantenimento delle funzioni protettive e produttive nelle situazioni previste dal presente Piano, escludendo azioni di isolamento ed enucleazione delle aree di maggior valore, ed in particolare:

- a) nelle faggete, la gestione è orientata:
  - a1) alla stretta conservazione ed evoluzione naturale nei casi di cedui in stazioni rupestri o comunque di accesso molto difficile o nelle situazioni di particolare valore nelle zone di riserva o in siti particolari espressamente indicati nelle schede delle U.T.;
  - a2) alla riqualificazione (RQ) del patrimonio forestale, con interventi che favoriscano l'avviamento a fustaia, in particolare tenendo conto delle indicazioni formulate nel Regolamento.
- b) nei boschi misti di latifoglie la gestione è orientata alla conservazione e riqualificazione del patrimonio forestale e della vegetazione caratterizzante le diverse Unità ambientali, con le modalità definite nel Regolamento;
- c) nei castagneti (boschi artificiali e semi-naturali a castagno [*Castanea sativa* Mill.] dominante) sono da prevedersi gestioni differenziate in ordine a problemi di accessibilità e produttività:
  - c1) nei casi in cui si manifestino fenomeni di instabilità generalizzata (popolamenti composti da grosse piante di età elevata e/o con vitalità ridotta, presenti in zone con versanti molto acclivi, fenomeni di dissesto idrogeologico palese o incipiente, substrato poco permeabile, impluvi, ecc.), la gestione è orientata ad interventi di trasformazione in boschi misti, governati a ceduo;

- c2) nelle selve da frutto collocate in vicinanza dei centri abitati e già servite da strade, in stazioni con pendenza moderata, condizioni pedoclimatiche favorevoli alla specie e moderata incidenza delle avversità fungine, la gestione è orientata al mantenimento e riqualificazione della produzione;
- c3) nelle situazioni di particolare vitalità è possibile perseguire una trasformazione strutturale verso popolamenti idonei alla produzione di legname di grosse dimensioni, con un trattamento tale da non creare scoperture quali: a sterzo, a gruppi, ecc.;
- c4) negli altri casi sono ammessi moderati interventi colturali per assecondare i processi naturali di successione secondaria;
- c5) nei castagneti secolari la gestione deve essere condotta con le stesse modalità di cui al punto b) del presente comma;
- d) nei boschi semi-naturali a dominanza di pino marittimo [*Pinus pinaster* Aiton], la gestione è orientata ad assecondare il dinamismo naturale in atto, sgombrando gradualmente il soprassuolo della stessa conifera, una volta che abbia raggiunto la maturità economica, comunque con conservazione di porzioni di bosco di pino marittimo, per favorire l'incremento della biodiversità;
- e) nelle aree boscate artificialmente per impianto o neoformazione (boschi di conifere o con forte presenza di robinia [*Robinia pseudoacacia* L.]), la gestione deve essere orientata alla progressiva sostituzione con ecotipi locali di specie autoctone ed al miglioramento della qualità forestale.

4. Al fine di contribuire alla prevenzione di incendi nelle zone più vulnerabili (soprattutto boschi con conifere prevalenti) dovranno essere previsti nei piani di gestione di cui al comma precedente:

- a) interventi preventivi di trasformazione verso cenosi miste di latifoglie spontanee;
- b) interventi preventivi di riduzione e regolazione della distribuzione del combustibile nello spazio;
- c) realizzazione di viali parafuoco attestati sulla viabilità e di cesse parafuoco sulla base dell'andamento morfologico;
- d) individuazione e predisposizione di riserve d'acqua utilizzabili per il rifornimento di mezzi aerei e/o terrestri.

5. Indipendentemente dai piani di gestione, nelle aree interne al perimetro del Parco – che sono state riconosciute ed individuate dal P.I.T. come territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, nonché sottoposti a vincolo di rimboschimento, ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. g) del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr. – si applicano i seguenti divieti, aventi l'efficacia di cui all'art. 3, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P.:

- a) la nuova edificazione, l'apertura o il completamento di strade, fatta eccezione per quelle previste dalle tavole di Piano e per quelle non asfaltate e ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale, a condizione che tali interventi eccezionali non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante funzionali al contenimento dei rischi idrogeologici;
- b) i movimenti di terreno e le modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli finalizzati al mantenimento delle attività agro-pastorali in atto (purché compatibili con gli ecosistemi protetti), al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili, alla difesa idrogeologica o al recupero ambientale, a condizione che tali interventi eccezionali non compromettano i valori naturalistici e le prestazioni delle sistemazioni di versante funzionali al contenimento dei rischi idrogeologici;
- c) l'inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non indispensabili per la sicurezza) nel caso in cui possano interferire o limitare negativamente le visuali panoramiche.

### **Art. 23 - Rete idrografica e circhi glaciali**

1. Le fasce fluviali dell'intera rete idrografica, ivi compresi i bacini artificiali, devono essere conservate, mantenute e riqualificate al fine di consolidarne la funzionalità idraulica ed ecologica, conservare le comunità biologiche e i biotopi in esse comprese, incrementare le capacità autodepurative, recuperare le aree in stato di degrado, conservare i valori paesaggistici, valorizzare la fruizione naturalistica, culturale, educativa e ricreativa.

2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, potranno essere varati appositi piani di gestione naturalistica, unitari o settoriali, ai sensi dell'art. 5 delle presenti N.T.A.P.P., vòliti a delineare:

- a) interventi finalizzati all'ampliamento per quanto possibile dell'area di pertinenza fluviale, favorendo soprattutto il ripristino della continuità delle formazioni ripariali;
- b) la limitazione degli interventi di gestione della vegetazione in alveo e ripariale a quelli strettamente necessari per ragioni idrauliche;
- c) interventi sperimentali di ripristino della naturalità delle formazioni riparie (progressiva eliminazione delle specie alloctone);
- d) interventi sperimentali di riqualificazione ambientale dei tratti fluviali emissari di bacini estrattivi dove l'alveo risulta impermeabilizzato dalla deposizione di marmettola;
- e) l'applicazione di tecniche di ingegneria naturalistica per le sistemazioni idrauliche;
- f) il controllo e la limitazione degli scarichi dei centri abitati e delle abitazioni sparse;
- g) l'istituzione di aree a regolamento specifico per la pesca sportiva;
- h) la promozione delle attività di svago nei bacini artificiali (balneazione, pesca, pic-nic, ecc.) anche attraverso: l'immissione di alcune specie autoctone interessanti per la pesca sportiva;
- i) la promozione di punti attrezzati per la sosta a scopo ricreativo.

3. Independentemente dai piani di gestione, nella fascia di m 150 dai fiumi e torrenti – che sono riconosciuti ed individuati dal P.I.T., ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr., comprendendo in ogni caso le aree inondabili da piene plurisecolari nonché le aree ecologicamente connesse al corso d'acqua – valgono sempre i seguenti divieti, aventi l'efficacia di cui all'art. 3, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P.:

- a) l'esecuzione di tagli della vegetazione, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per ragioni idrauliche, che dovranno comunque essere autorizzati dall'Ente Parco;
- b) la nuova edificazione ed ulteriori interventi di urbanizzazione, compresi l'apertura o il completamento di strade, fatta eccezione per quelle previste dalle tavole di Piano e per quelle non asfaltate ad esclusivo uso agro-silvo-pastorale;
- c) i movimenti di terreno e le modificazioni dei reticoli idrici superficiali, fatta eccezione per quelli strettamente necessari per ragioni idrauliche, che dovranno comunque essere autorizzati dall'Ente Parco;
- d) qualsiasi intervento che riduca la superficie dell'area di competenza fluviale oppure che interrompa la continuità delle formazioni ripariali;
- e) gli interventi che possano determinare l'artificializzazione degli alvei fluviali e torrentizi.

4. Per i circhi glaciali individuati dal P.I.T. e per quelli esplicitamente evidenziati nella tavola dell'inquadratura strutturale del Parco – di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b2) –, valgono sempre i seguenti divieti, aventi l'efficacia di cui all'art. 3, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P., nonché espressi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr.:

- a) la realizzazione di qualsiasi tipo di costruzione, infrastruttura, impianto, ad esclusione di quelli diretti ad assicurare il mantenimento dello stato dei luoghi e dell'equilibrio ambientale ed idrogeologico, nonché di quelli diretti alla protezione della flora e della fauna, fatta sempre salva la realizzazione di percorsi geoturistiche ecosostenibili finalizzati alla valorizzazione dei geositi;
- b) l'apertura di nuove strade e piste forestali permanenti;
- c) qualunque attività in grado di modificare gli assetti geomorfologici e paesaggistici di queste forme glaciali;
- d) l'apertura di nuove cave e miniere;
- e) la realizzazione di attività in grado di alterare gli assetti idraulici di laghetti alpini, torbiere montane e prati umidi negli ambiti di vallette nivali interne ai circhi glaciali.



## **Art. 24 - Flora e fauna**

1. Le specie vegetali ed animali che hanno diffusione naturale e spontanea sono salvaguardate con forme articolate di tutela e conservazione, definite nel Regolamento del Parco.

2. Ai fini del perseguimento della tutela della biodiversità vegetale ed animale, come definita ai sensi dell'allegato "A" alla L.R. 30/2015 e succ. mod ed integr., l'Ente Parco vara appositi piani di gestione di cui all'art. 5 delle presenti N.T.A.P.P., vòlti a:

- a) recuperare i biotopi minacciati;
- b) conservare, mantenere e ripristinare habitat, con particolare riguardo a quelli che ospitano specie gravemente minacciate, in pericolo e vulnerabili;
- c) eliminare, o almeno ridurre le fonti di disturbo e d'inquinamento idrico, atmosferico, acustico, con il controllo delle pressioni antropiche, in particolare nelle zone di riserva e nelle zone interessate dalle aree di collegamento ecologico e funzionale di cui all'art. 20 delle presenti N.T.A.P.P.;
- d) estendere alle aree contigue le attività di controllo degli equilibri biologici ed ecologici – a seguito di intese e azioni concordate con gli altri soggetti competenti – anche con riferimento all'art. 32 della L. 394/91 e succ. mod. ed integr., ed agli artt. 1 e 14 della L.R. 65/1997 e succ. mod. ed integr.;
- e) favorire con appositi progetti convenzionati i soggetti che destinano parte dei propri terreni alla gestione naturalistica;
- f) promuovere – dopo attenta valutazione degli impatti – la reintroduzione controllata di specie animali che possano determinare una significativa riqualificazione faunistica del territorio protetto;
- g) attuare l'abbattimento selettivo di capre inselvatichite, per favorire il mantenimento di una popolazione con caratteristiche morfologiche meno variabili e più vicina possibile alle prime forme di addomesticazione dell'area mediterranea;
- h) limitare la raccolta di frutti del sottobosco e, comunque, di specie vegetali, come meglio specificato nel Regolamento;
- i) utilizzare ecotipi locali nelle opere di recupero ambientale, come meglio specificato nel Regolamento.

## **Art. 25 - Agricoltura e zootecnia**

1. Il Piano disciplina le attività agricole ed agro-zootecniche e le connesse trasformazioni d'uso del suolo, tenendo conto delle esigenze economiche del settore e degli obiettivi di tutela e valorizzazione ambientali assunti, favorendo in particolare quelle pratiche e quelle tecniche colturali che assicurino il mantenimento dei tratti tradizionali del paesaggio agrario, un'utilizzazione corretta del suolo e delle acque, il contenimento e la riduzione dei processi d'inquinamento e di degrado.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma precedente, potranno essere adottati appositi piani di gestione, unitari o settoriali, ai sensi dell'art. 5 delle presenti N.T.A.P.P., utilizzando gli strumenti normativi indicati nella Relazione Generale e a riguardo, soprattutto, quelli relativi all'agricoltura biologica e all'agricoltura integrata.

3. Particolare attenzione deve essere riservata alla promozione delle produzioni tipiche (latticini e agnelli ottenuti dall'allevamento di ovini di razza garfagnana e massese, miele del parco, ecc.).

## **Art. 26 - Patrimonio edilizio rurale**

1. Al fine di migliorare le condizioni economiche, abitative e lavorative degli imprenditori agricoli e delle loro famiglie, l'Ente Parco, anche mediante intese con le altre autorità competenti, favorisce gli interventi di recupero, riqualificazione e potenziamento del patrimonio edilizio rurale, anche per usi ed attività integrative strettamente connesse con le attività degli imprenditori stessi. In particolare, ferme restando le norme per l'edificazione nelle zone rurali di cui alla vigente normativa regionale, costituisce priorità ai fini delle misure di sostegno ed incentivazione previste

da disposizioni regionali, nazionali e comunitarie, l'inserimento di tali interventi nei programmi aziendali pluriennali di miglioramento agricolo-ambientale, di cui all'art. 74 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr.

### **Art. 27 - Centri, nuclei ed agglomerati storici**

1. Il Piano esprime le prescrizioni di cui ai commi seguenti – con l'efficacia di cui all'art. 3, comma 4 delle presenti N.T.A.P.P. per le aree interne al Parco – al fine di salvaguardare e valorizzare i tessuti edificati storici, in particolare centri, nuclei ed agglomerati, ed aree d'interesse storico-culturale da recuperare, individuati nella tavola di articolazione territoriale del Parco, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b3), in coerenza con gli "statuti dei territori" definiti negli strumenti della pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, gli interventi di recupero e riqualificazione consentiti non potranno trasformare:

- a) l'impianto urbanistico, colto nei momenti nodali della strutturazione storica, nelle componenti e nelle relazioni principali che lo costituiscono, nelle tessiture caratterizzanti, nelle direttrici, nei principali allineamenti, nelle gerarchie tra percorsi, spazio edificato e spazi aperti facenti parte dell'organismo territoriale;
- b) il contesto paesistico, agricolo, produttivo, naturale ed insediativo (coltivi, orti, frutteti, vigneti, castagneti, edifici religiosi, mulini, frantoi, opifici, ville, metati, capanne, miniere, cave, ecc.), caratterizzante ed interagente con i diversi nuclei;
- c) le connessioni funzionali tra il nucleo, le pertinenze (aie, orti e coltivi) ed il contesto (coltivi, oliveti, vigneti, castagneti), con particolare attenzione per la fitta trama di sentieri, strade interpoderali e carrarecce, muretti e fossi, cigli e terrazzi, ancora presenti nella loro forma tradizionale;
- d) le tipologie ricorrenti che, all'interno di una determinata area e di un determinato periodo storico, contraddistinguono modalità di costruzione comuni;
- e) le emergenze, i segni e le permanenze storiche del ruolo storicamente esercitato da ciascun centro sul piano politico-amministrativo, religioso e culturale, commerciale e produttivo (edifici religiosi, civili e produttivi, fortificazioni, castelli, vie di comunicazione, spedali);
- f) le architetture minori (lavatoi, fontane, tabernacoli, portali, monumenti, pozzi, mura di recinzione di orti interclusi, mura di sostegno) che contribuiscono a caratterizzare parti del nucleo e del suo contesto;
- g) gli spazi aperti urbani storicamente consolidati;
- h) gli spazi di socializzazione e d'uso pubblico: piazze ed altri luoghi centrali, parchi pubblici, spazi attrezzati con arredo.

3. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali dovranno essere introdotti approfondimenti conoscitivi adeguati riguardanti:

- a) le gerarchie e le relazioni tra percorsi, unità insediative e spazi aperti facenti parte dell'organismo territoriale;
- b) la forma costitutiva dell'unità insediativa distinta nei diversi livelli di organizzazione (eterogeneità, linearità, polarità);
- c) le emergenze e gli elementi che hanno avuto un ruolo determinante nella formazione dell'unità insediativa;
- d) i tipi edilizi ed il loro rapporto con i tessuti edilizi di cui fanno parte, con particolare attenzione ai tipi caratterizzanti l'area apuana quali: gli edifici a corte, con altana, con androne, con orto intercluso;
- e) i materiali e le tecnologie tradizionali (tessiture murarie, strutture portanti verticali ed orizzontali, intonaci, manti di copertura, cornicioni, porte e finestre, mandolati e feritoie, cornici ed altri elementi decorativi);
- f) le forme di degrado fisico e tipologico dei tessuti e dei tipi edilizi; l'abbandono, le destinazioni d'uso sia nelle forme originarie che attuali;
- g) la promozione della diffusione di fonti di energia rinnovabili;
- h) l'incentivazione dell'utilizzo di tecniche costruttive ecosostenibili;

- i) l'adeguamento delle infrastrutture impiantistiche, sia delle unità abitative che insediative, per un corretto utilizzo delle acque e degli scarichi delle acque reflue.

### **Art. 28 - Viabilità storica**

1. Il Piano esprime le prescrizioni di cui ai commi seguenti – con l'efficacia di cui all'art. 3, comma 4 delle presenti N.T.A.P.P. per le aree interne al Parco – al fine di salvaguardare e valorizzare i percorsi riconoscibili come viabilità storica, in particolare quelli individuati come strutture di connessione degli insediamenti aggregati e dei beni culturali isolati, in coerenza con gli "statuti dei territori" definiti negli strumenti della pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr.

2. Sono da tutelare: mulattiere, sentieri comunali, vicinali e poderali, vie di lizza, percorsi di arroccamento dei siti estrattivi; con particolare attenzione per:

- a) il sistema delle trasversali, consolidatosi per la maggior parte in epoca medioevale per i collegamenti tra la costa e la pianura;
- b) il sistema dei percorsi storici minori tra i vari nuclei storici o anche tra insediamenti ed alpeggi (nel modello seminomade del "doppio villaggio").

3. Negli elementi di cui al precedente comma 2, gli interventi, oltre a quanto già specificato nella tavola di articolazione territoriale del Parco e nelle schede delle U.T., tendono a qualificare l'identità e la riconoscibilità dei percorsi, anche attraverso l'integrazione nei sistemi territoriali e nei circuiti di fruizione, ed in particolare:

- a) il recupero e la rifunzionalizzazione di sedimi e manufatti obsoleti;
- b) il restauro o il ripristino delle sistemazioni tradizionali dei percorsi quali: selciati, alberature, filari di cipressi, alberi da frutto, salici ed ulivi, altrove tigli, platani, pioppi, ecc., nonché siepi, cigli erbosi, fossi e canalette di scolo, tornanti, ponti, muri di sostegno e scarpate, gradoni e scalini in pietra nei sentieri a forte pendenza;
- c) la realizzazione di spazi di sosta e belvederi, segnaletica e pannelli informativi ed eventuali allargamenti della sede stradale, se compatibili con la destinazione di zona e con la situazione paesistico-ambientale dell'area oggetto d'intervento, evitando rettifiche o alterazioni dei tracciati originari.

4. L'Ente Parco, in sede di formazione degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio, di competenza comunale, incentiva specifici studi di settore sulle consizioni dei percorsi pedonali, promuovendo approfondimenti riguardanti lo stato di conservazione ed efficienza.

### **Art. 29 - Beni di specifico interesse storico, artistico, culturale, archeologico e paesistico**

1. Il Piano individua (nella tavola di articolazione territoriale indicata al precedente art. 2, comma 1, lettera b3), "aree di interesse storico-culturale da recuperare" in cui valgono le prescrizioni specificate ai successivi commi – con l'efficacia di cui all'art. 3, comma 4 delle presenti N.T.A.P.P. per i territori ricompresi nel perimetro del Parco – al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio culturale, in coerenza con gli "statuti dei territori" definiti negli strumenti della pianificazione territoriale, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr.

2. Sono in particolare da tutelare, anche in considerazione del ruolo che svolgono per la caratterizzazione dei territori storici:

- a) l'edilizia religiosa tradizionale: pievi, chiese, conventi, eremi, romitori e le altre strutture religiose minori quali cappelle, tabernacoli, croci e marginette (o maestà) votive;
- b) l'edilizia fortificata: castelli, torri e fortezze, con particolare attenzione alla formazione di sistemi di manufatti fortificati;
- c) l'edilizia padronale: ville e fattorie storiche compresi i parchi, i giardini (con gli arredi: aiuole, siepi, vialetti, alberature, panchine, statue, fontane, vasi, recinzioni, grottesche, zampilli, vasche e peschiere, alberi ed arbusti monumentali), le relative "chiuse", tenute e dipendenze (cappelle, case coloniche, fienili, stalle, carraie, legnaie e cantine, semenzai, cisterne, bottacci, ecc.) con particolare attenzione alla formazione di sistemi di ville o fattorie;

- d) l'edilizia rurale e tradizionale: le "cascine", le case coloniche e relativi annessi agricoli (fienili, stalle, carraie, legnaie e cantine); altri manufatti rurali minori quali: stalline, cloache, forni, pozzi, porcilaie; i manufatti funzionali alle attività silvo-pastorali quali: metati, essiccatoi, caselli e capanne degli alpeggi e bivacchi;
  - e) l'edilizia protoindustriale: fornaci, opifici e filande, mulini, frantoi e relative sistemazioni idrauliche (quali gore, chiuse, prese, bottacci e serbatoi), con particolare attenzione alla formazione di sistemi di mulini;
  - f) le aree storicamente adibite all'escavazione (cave storiche di marmo ed altri ornamentali, miniere di ferro ed altri metalli), comprese le infrastrutture per l'accesso e per il trasporto a valle dei materiali (vie di lizza, cremagliere, ecc.);
  - g) le aree di ritrovamenti archeologici di accertata entità ed estensione.
3. Gli interventi consentiti, da attuarsi prioritariamente previa redazione di schedature ed inventari del patrimonio esistente, saranno volti esclusivamente:
- a) alla conservazione di:
    - a1) caratteri distributivi (accessi, scale, ecc.);
    - a2) caratteri strutturali, gerarchia statica e distribuzione delle sollecitazioni (l'utilizzo di tecniche costruttive e materiali non tradizionali dovrà essere strettamente in funzione della conservazione dell'edificio o di una sua parte);
    - a3) elementi decorativi e di finitura;
    - a4) elementi delle tecnologie protoindustriali (leve, pale, ruote, prese, bottacci, cisterne, chiuse, ecc.).
  - b) a non pregiudicare l'accessibilità, in forme appropriate, la fruibilità e la leggibilità attuale dei beni, comprensivi delle pertinenze e delle aree libere latitanti che ne permettono la fruizione dalle strade di maggior traffico, anche con riferimento alle schede delle U.T. ed alla tavola di articolazione territoriale del Parco;
  - c) a prevedere contestualmente agli interventi conservativi, la demolizione delle superfetazioni e delle aggiunte degradanti, l'eventuale riuso delle aggiunte coerenti, e gli interventi necessari per l'adeguamento ai requisiti di qualità igienica, funzionale, di sicurezza e di agibilità;
  - d) a conservare e consolidare, senza alterazioni o aggiunte di completamento, i ruderi delle emergenze architettoniche individuate, mentre sulle loro aree di pertinenza sono ammessi anche interventi di sistemazione per favorirne la conservazione, la fruibilità e l'apprezzabilità.
4. Le destinazioni d'uso ammesse sono quelle originali o storicamente consolidate, ovvero quelle compatibili con la conservazione e coerenti con l'impianto dell'organismo architettonico e delle pertinenze.
5. In sede di formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi comunali, ed in ogni caso nel progetto d'intervento, dovranno essere introdotti ulteriori approfondimenti riguardanti in particolare:
- a) la dimensione, l'ubicazione, la data di costruzione e la destinazione d'uso storica ed attuale;
  - b) la forma dell'edificio e la sua matrice tipologica di riferimento;
  - c) le caratteristiche costruttive delle diverse componenti tecnologiche strutturali e decorative;
  - d) i materiali da costruzione utilizzati;
  - e) lo stato di conservazione fisico e tipologico;
  - f) l'area di pertinenza connessa al bene oggetto di tutela, sulla base di motivazioni storiche, morfologiche e funzionali.
6. Nelle zone di interesse archeologico, come indicate e descritte dal P.I.T., valgono sempre i seguenti divieti, aventi l'efficacia di cui all'art. 3, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P., nonché espressi ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. m) del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr.:
- a) eseguire interventi di trasformazione territoriale, compresi quelli urbanistici ed edilizi, che possano compromettere le relazioni figurative tra il patrimonio archeologico e il contesto di giacenza e la relativa percettibilità e godibilità, nonché la conservazione materiale e la leggibilità delle permanenze archeologiche;
  - b) realizzare impianti e le strutture necessari alla fruizione o alla comunicazione nelle aree di valorizzazione archeologica, se non come esiti di una progettazione unitaria

fondata sui principi di integrazione paesaggistica e di minima alterazione dei luoghi, assicurando la valorizzazione del contesto paesaggistico.

### **Art. 30 - Paesaggi ed elementi di specifico interesse paesistico**

1. Il Piano individua (nella tavola di articolazione territoriale indicata al precedente art. 2, comma 1, lettera b3), “aree di reintegrazione paesistica” in cui valgono le prescrizioni specificate ai successivi commi – con l’efficacia di cui all’art. 3, comma 4 delle presenti N.T.A.P.P. per i territori ricompresi nel perimetro del Parco – al fine di salvaguardare e valorizzare il patrimonio paesistico, in coerenza con gli “statuti dei territori” definiti negli strumenti della pianificazione territoriale, ai sensi dell’art. 6 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, gli interventi devono tendere, in particolare:

- a) alla conservazione dei paesaggi agrari di specifico interesse, con particolare attenzione per la manutenzione ed il recupero di componenti tipiche (coltivazioni a terrazzo, ciglionamenti, muretti a secco, forme di regimazione tradizionale delle acque, architetture vegetali e forme peculiari e stabili di coltivazioni arboree);
- b) al mantenimento della varietà, della ricchezza e della riconoscibilità dei caratteri permanenti e delle regole morfogenetiche, escludendo nuove edificazioni, infrastrutture o recinzioni o trasformazioni radicali delle opere di sistemazione del terreno e della trama di fondo (parcellizzazione, terrazzamenti, ciglionamenti, reticoli degli scoli e dei cavi irrigui, piantate ed alberate, siepi, ecc.), con la conservazione del disegno delle masse boschive e dei caratteri strutturali, tipologici e morfologici degli insediamenti storici rurali;
- c) alla conservazione di rapporti visivi, dei fulcri di fruizione visiva, escludendo interventi edilizi e infrastrutturali di nuova costruzione od ampliamento di strutture esistenti, non consentendo altresì qualsiasi intervento, anche agroforestale, che modifichi significativamente l’aspetto visibile dei luoghi o il loro rapporto con le emergenze interessate;
- d) alla rimozione o alla mitigazione di fattori di detrazione visiva o degrado.

3. Il Piano persegue altresì gli obiettivi di qualità ed attua le direttive previste dal P.I.T. per gli “ambiti” rientranti nei limiti del Parco – con l’efficacia di cui all’art. 3, comma 4 delle presenti N.T.A.P.P. – ponendo particolare attenzione e puntuale riferimento ad interventi ed azioni volti a:

- a) salvaguardare la morfologia e il profilo delle vette, dei crinali di maggior rilievo paesaggistico e le principali visuali del paesaggio storico apuano e la sentieristica riconosciuta, garantendo la conservazione delle antiche vie di lizza, quali tracciati storici di valore identitario;
- b) favorire la riqualificazione ambientale e paesaggistica dei siti estrattivi abbandonati o esauriti, recuperando il valore di archeologia mineraria delle cave storiche e delle antiche miniere;
- c) conservare e tutelare l’elevata geodiversità con i geositi e le emergenze geologiche e geomorfologiche soprattutto carsiche e glaciali, nonché i valori naturalistici espressi da determinati habitat (quali torbiere montane, ambienti rupestri di versante e crinale montano, praterie e brughiere alpine, praterie secondarie), dagli ecosistemi fluviali e torrentizi, dalle sorgenti di origine carsica, dalle aree agricole di elevato valore naturalistico, dagli ecosistemi forestali;
- d) rivitalizzare e riqualificare in chiave multifunzionale (abitativa, produttiva, di servizio e ospitalità), gli insediamenti di mezzacosta e montani investiti da fenomeni di abbandono e i paesaggi della transumanza (alpeggi);
- e) contenere le espansioni degli insediamenti storici collinari e di medio versante, tutelandone l’integrità morfologica e le relazioni visive con i contesti paesaggistici contigui, mantenendo le corone o le piccole isole di coltivi o le fasce di territorio agricolo d’impronta tradizionale poste attorno ai nuclei storici;
- f) attuare una gestione forestale sostenibile a tutela dei boschi di valore patrimoniale e che limiti, ove possibile, l’espansione delle successioni secondarie sui terreni in stato di abbandono e sui coltivi scarsamente mantenuti, con particolare riferimento al recupero degli agro-ecosistemi montani terrazzati e dei castagneti da frutto;

- g) contrastare i processi di abbandono delle attività agro-silvo-pastorali e zootecniche tradizionali montane, recuperando le aree degradate anche attraverso interventi di ripristino ambientale e mantenendo o favorendo lo sviluppo di un'agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e paesaggio;
- h) tutelare la stabilità dei versanti e ridurre i potenziali rischi idrogeologici attraverso il contenimento dei deflussi, il mantenimento della funzionalità e dell'efficienza del sistema di regimazione idraulico-agraia, nonché i corretti interventi sul sistema infrastrutturale che sostiene la rete degli insediamenti minori, privilegiando sempre la manutenzione delle opere esistenti, il recupero delle infrastrutture storiche e la realizzazione di nuove sistemazioni di pari efficienza idraulica purché coerenti con il contesto paesaggistico;
- i) tutelare e valorizzare il patrimonio storico-paesaggistico costituito da testimonianze del sistema difensivo del periodo medievale (borghi fortificati, castelli, torri), da complessi monastici, pievi ed edifici isolati a carattere eremitico, mulini e "ferriere", linee ferroviarie storiche ed opere ingegneristiche connesse, nonché dal patrimonio archeologico, con particolare riferimento alle testimonianze riconducibili agli insediamenti liguri-apuani;
- j) tutelare l'integrità percettiva delle linee di crinale, la qualità visiva e naturalistica delle aree montane e di dorsale, percepibile come un'imponente quinta paesaggistica che si stacca dal contesto, nonché degli scenari paesaggistici percepiti dai valichi appenninici e dai tracciati viari riconosciuti come panoramici che attraversano il territorio offrendo scorci e panoramiche eterogenee su valori paesaggistici riconosciuti, ponendo particolare attenzione all'impatto paesaggistico di impianti e/o infrastrutture di grande rilievo.

### **Art. 31 - Aree di riqualificazione insediativa**

1. Il Piano individua (nella tavola di articolazione territoriale indicata al precedente art. 2, comma 1, lettera b3), "aree di riqualificazione insediativa" in cui valgono le prescrizioni specificate al successivo comma, con l'efficacia di cui all'art. 3, comma 3 delle presenti N.T.A.P.P. relativamente ai territori ricompresi nel perimetro del Parco.

2. Per il perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1, si rendono necessari:

- a) interventi di riqualificazione, restituzione, recupero e ricostituzione degli equilibri ambientali alterati, favorendo l'integrazione delle aree degradate nel contesto ambientale e territoriale;
- b) interventi di rifunzionalizzazione, ristrutturazione edilizia ed urbanistica, nonché di realizzazione di nuovi manufatti, interni al tessuto urbano, migliorando la qualità dei servizi, con particolare attenzione per quelli in grado di svolgere funzioni d'informazione, orientamento e selezione dei flussi di visitatori;
- c) interventi di mitigazione degli impatti negativi paesistici ed ambientali degli sviluppi urbanistici pregressi ed in atto, contrastando in particolare le tendenze insediative critiche per la leggibilità, l'immagine e la funzionalità del Parco, con interventi per attrezzature e servizi d'interesse del Parco che comportino anche il ridisegno dei margini, il riordino delle aree di frangia, la ricomposizione dei fronti urbani;
- d) interventi volti a contenere gli sviluppi infrastrutturali, in particolare viabilistici, che possono generare flussi di traffico o altri effetti indotti negativi per la tutela delle risorse e dell'immagine del Parco.

### **Art. 32 - Rete della fruizione**

1. Il Piano prevede la riorganizzazione complessiva delle infrastrutture e dei trasporti, a principiari dai percorsi pedonali e dai servizi di supporto, delineando i seguenti indirizzi generali, al fine di favorire una fruizione appropriata del Parco:

- a) migliorare l'accessibilità dalle aree interne ai servizi ed ai luoghi di scambio e di lavoro esterni;
- b) spostare il più possibile la mobilità verso il trasporto collettivo, con particolare attenzione all'adeguamento ed al potenziamento della rete ferroviaria;

- c) ripristinare e riqualificare gli itinerari storici, quale struttura essenziale di fruizione del territorio;
- d) rafforzare il ruolo centrale degli spazi e delle attrezzature pubbliche attraverso interventi di riqualificazione e potenziamento;
- e) favorire la riagggregazione, attorno ai nodi principali della struttura urbana (soprattutto quelli storicamente consolidati), delle attività sociali, commerciali, ricreative e culturali e la loro miglior connessione con le reti fruitive del Parco.

2. Per la riorganizzazione delle infrastrutture e dei trasporti valgono le seguenti direttive, con l'efficacia di cui all'art. 3, comma 4 delle presenti N.T.A.P.P., ferme restanti le prescrizioni del PIT con valore paesaggistico, con particolare riferimento agli interventi riguardanti la viabilità storica:

- a) valorizzare l'“Anello ferroviario” (in coerenza col progetto “Treno nei parchi”), previo adeguamento funzionale della tratta Lucca-Aulla e sviluppo di una rete di trasporti pubblici integrativi su gomma che allarghi adeguatamente la fascia di territorio servibile dall'anello stesso;
- b) formare l'“Anello stradale pedemontano”, identificato nella tavola di articolazione territoriale del Parco, anche attraverso interventi di riqualificazione (RQ) e trasformazione (TR);
- c) qualificare la “Strada del Parco” identificata nella tavola di articolazione territoriale (di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b3), con interventi che dovranno attenersi rigorosamente al rispetto delle seguenti modalità: utilizzare il sedime esistente adeguando con lievi migliorie e pavimentazioni alcune tratte ancora “bianche”; eliminare la vegetazione infestante e gli altri elementi di detrazione visiva sulle fasce laterali; attrezzare piccole aree di sosta, aree per pic-nic e belvederi, evitando la realizzazione di muri di sostegno o l'alterazione di manufatti di pregio storico-culturale; apporre adeguata segnaletica; effettuare limitate rettifiche ed ampliamenti della sezione stradale trasversale utile;
- d) riqualificare la viabilità locale, identificata nella tavola di articolazione territoriale (di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b3), che dalla “Strada del Parco” conduce ai nuclei interni, oltre a stabilire un raccordo tra la stessa “Strada del Parco” e l'“Anello stradale pedemontano”, prevedendo interventi di manutenzione (MA) e riqualificazione (RQ), con limitate rettifiche del tracciato e con eventuali ampliamenti della sezione stradale trasversale utile;
- e) limitare il traffico in alcune tratte stradali identificate nella tavola di articolazione territoriale (di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b3), sulla base delle indicazioni del Regolamento;
- f) consentire la realizzazione di alcuni impianti meccanici di risalita a infrastrutturazione contenuta, per merci e/o persone, lungo tragitti di minimo impatto paesaggistico e ambientale, in sostituzione di impianti esistenti o in ripristino di linee storicamente attestate o a servizio di rifugi alpini, oppure se sostitutivi o integrativi di percorsi stradali soggetti a particolari flussi di traffico.

3. Ad eccezione di quanto specificamente previsto al precedente comma 2, non è ammessa la costruzione di nuove tratte stradali.

4. Nel progettare gli interventi di cui al comma 2 dovranno essere introdotti accorgimenti volti a:

- a) favorire l'adesione alla morfologia del sito e la migliore integrazione dell'opera con l'ambiente;
- b) migliorare la fruibilità visiva e la panoramicità, in corrispondenza di punti panoramici e strade panoramiche, individuate nelle schede delle U.T., in special modo delle visuali verso le principali emergenze visive del Parco, con l'esclusione o la riduzione massima possibile sulle fasce latitanti di ogni elemento di detrazione;
- c) introdurre varchi per l'attraversamento protetto, adatti al tipo di fauna da tutelare in corrispondenza delle aree di collegamento ecologico funzionale, individuate nella tavola di articolazione territoriale del Parco;
- d) assicurare, per le strade urbane, la compatibilità degli interventi di modificazione, di potenziamento o nuova costruzione, con le esigenze di tutela delle aree di pregio storico-culturale.

5. Per la riorganizzazione dei percorsi pedonali, si prevedono i seguenti interventi ed attività, con valore di prescrizioni ad attuazione concertata, di cui all'art. 3, comma 5 delle presenti N.T.A.P.P.:

- a) formazione del “Percorso della dorsale” (pedonale), comprendente il “Camminapuane”, identificato nella tavola di articolazione territoriale (di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b3), quale sentiero in quota che attraversa in lunghezza (nord-sud) l'intero sistema apuano, con interventi di riqualificazione (RQ) che dovranno attenersi al rispetto delle seguenti modalità: utilizzare il sedime esistente; non prevedere la costruzione di nuove tratte fuorché per alcuni limitati completamenti necessari al collegamento con gli “Avamposti nel Parco” e con i rifugi; inserire supporti informativi e segnaletica conformi alle indicazioni provenienti dal Regolamento;
- b) recupero dei “percorsi storici di attraversamento” (pedonali) quali sentieri e mulattiere che attraversano in larghezza (est-ovest) l'intero sistema apuano, con interventi che dovranno attenersi al rispetto delle modalità di cui al punto a) del presente comma;
- c) formazione di “percorsi didattici”, identificati nella tavola di articolazione territoriale (di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera b3), quali percorsi finalizzati alla valorizzazione e segnalazione specifica di particolari habitat, monumenti naturali o singole risorse di particolare interesse didattico ed educativo, con interventi che dovranno attenersi al rispetto delle modalità di cui al punto a) del presente comma;
- d) manutenzione e riqualificazione di tutti gli altri “sentieri”, di tipo escursionistico e storico-culturale, con particolare attenzione per quelli identificati nelle schede delle U.T., con interventi che dovranno attenersi al rispetto delle modalità di cui al punto a) del presente comma.

6. Per la riorganizzazione dei nodi della fruizione, attraverso la riqualificazione di infrastrutture e servizi esistenti e/o la realizzazione di nuovi, , si prevedono i seguenti interventi ed attività, con valore di prescrizioni ad attuazione concertata, di cui all'art. 3, comma 5 delle presenti N.T.A.P.P.:

- a) formazione delle “Porte del Parco”, ubicate nei nodi d'innesto dei principali percorsi d'accesso, con valenza di presidi informativi o centri d'informazione, organicamente inseriti nel sistema informativo, atti a fornire al visitatore in entrata le principali notizie sulle caratteristiche del Parco stesso (risorse, percorsi e servizi);
- b) formazione delle “Soglie del Parco”, ubicate in prossimità di punti d'intersezione tra i percorsi d'accesso al Parco ed il perimetro dello stesso, in cui prevedere la formazione di aree di sosta e segnali d'ingresso;
- c) qualificazione degli “Avamposti del Parco”, collocati nel punto terminale d'infrastrutture viarie da cui si dipartono percorsi pedonali di penetrazione nel cuore dell'area protetta, in corrispondenza di nuclei, agglomerati, alpeggi o qualsiasi altra forma d'insediamento, in cui prevedere la formazione di infrastrutture ricettive, attraverso il riuso e la riqualificazione del patrimonio esistente e di parcheggi;
- d) qualificazione dei “Nuclei con servizi di supporto al sistema fruitivo”, collocati in prossimità della “Strada del Parco”, in cui prevedere la riqualificazione ed il potenziamento delle infrastrutture ricettive e dei servizi esistenti;
- e) realizzazione dei “Parcheggi di attestamento”, collocati in siti di particolare importanza per la fruizione turistica, in cui prevedere la realizzazione di aree attrezzate per la sosta;
- f) qualificazione dei “Nodi di accesso escursionistico”, formati da nuclei minori, ubicati nei punti d'intersezione tra la “Strada del Parco” (o altra strada interna) ed i percorsi pedonali di penetrazione, in cui prevedere la realizzazione di aree attrezzate per la sosta e di cartellonistica esplicativa;
- g) organizzazione di siti per attività didattico-museale, in cui prevedere aule didattiche, aule verdi e musei connessi ai percorsi didattici, da realizzarsi previo recupero e rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio esistente;
- h) formazione di rifugi in quota, attraverso la riqualificazione di quelli esistenti o il riutilizzo di altri manufatti o la realizzazione ex novo, sperimentando tecniche di architettura biologica soprattutto per quanto concerne la razionalizzazione degli scarichi ed il contenimento dei consumi di energia elettrica;
- i) organizzazione di aree attrezzate per la fruizione di risorse particolari, ubicate in prossimità delle tre principali emergenze ipogee turisticizzate: Antro del Corchia, Grotta del Vento, Buca di Equi Terme, in cui prevedere parcheggio, ristoro e servizi vari.



TITOLO IV  
**Norme finali e transitorie**

***Art. 33 - Rifugi alpini, bivacchi ed altri servizi pubblici***

1. In deroga a quanto previsto dai precedenti articoli, per i rifugi alpini e per i bivacchi fissi esistenti alla data di entrata in vigore del Piano, disciplinati dagli artt. 49 e 50 della L.R. 23 marzo 2000, n. 42 e succ. mod. ed integr., nonché per gli altri servizi pubblici od infrastrutture di pubblico servizio non altrove localizzabili, sono consentiti quegli interventi di ampliamento e ristrutturazione che siano strettamente necessari e coerenti con le finalità previste dal presente Piano, purché non localizzati nelle aree classificate come zona A, di riserva integrale.

***Art. 34 - Norme transitorie***

1. Fino a quando le Amministrazioni competenti non avranno provveduto all'adeguamento, alle direttive del presente Piano, dei propri atti di governo del territorio, di cui all'art. 10 della L.R. 65/2014 e succ. mod. ed integr., sono comunque tenute al rispetto delle norme precettive di cui al Titolo III delle presenti N.T.A.P.P. ed inoltre:

- a) nelle aree classificate come Zona A, non sono consentite modificazioni dello stato dei luoghi;
- b) nelle aree classificate come Zona B, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma sia dell'art. 31 della L. 5 agosto 1978, n. 457 e succ. mod. ed integr., sia dell'art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e succ. mod. ed integr.;
- c) nelle aree classificate come Zona C, sono consentiti esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del primo comma sia dell'art. 31 della L. 457/1978 e succ. mod. ed integr., sia dell'art. 3 del D.P.R. 380/2001 e succ. mod. ed integr., purché in coerenza con le finalità del Parco così come specificate nel presente Piano;
- d) nelle aree classificate come Zona D sono consentiti esclusivamente gli interventi che non contrastino con le finalità del Parco così come specificate nel presente Piano.

## **Schede di Unità Territoriali**

### **U.T. 1 – M. PRANA-M. PIGLIONE**

**Comuni:** Camaione, Pescaglia, Stazzema, Fabbriche di Vallico

**Unità di paesaggio:** UP1 Matanna: 1A Valle delle Campore, 1B Prana-Piglione, 1C Casoli, 1D Pascoso, 1E Palagnana

#### **OBIETTIVI DI GESTIONE**

##### **Primari**

- 5, manutenzione paesistica, preservazione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio, con particolare riferimento alle testate del M. Matanna, del M. Piglione e del M. Prana;
- 9, valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali con innovazione nelle tecniche e nelle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da tutelare o ricostruire le matrici ambientali con particolare riferimento al tratto della dorsale compresa tra M. Matanna, M. Prana e M. Piglione, quale congiunzione tra aree sommitali di particolare valore naturalistico.

##### **Secondari**

- 4, riqualificazione del patrimonio forestale, tutela della vegetazione caratterizzante;
- 10, sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale, con particolare riferimento ai centri di Pascoso-Aiola e Palagnana;
- 11, sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed educazione ambientale, riferita in particolare alla gestione dei beni di interesse storico culturale, con particolare riferimento alle valli del Lucese e del Lombricense.

#### **RELAZIONI**

##### **Relazioni funzionali**

- viabilità da mantenere: da Pescaglia a Foce di Bucine, per Pascoso ed Aiola; da Foce di Bucine a Palagnana; da Foce di Bucine ad Alto Matanna; da Pascoso a Focchia; da Palagnana a Gragliana;
- viabilità da riqualificare: da Gombitelli a Trebbio per Passo Lucese e S. Giuseppe, senza interventi di allargamento limitatamente al tratto di strada in area parco.
- sentieri da mantenere: da Casoli a Foce del Termine; da Campo all'Orzo a Passo Lucese; da Campo all'Orzo a Pescaglia; da Foce del Termine a Baita Barsi, per Campo all'Orzo; da Foce di S. Rocchino a Foce del Termine, per Foce del Pallone;
- sentieri da riqualificare: da Casoli a S. Rocchino; da Aiola a Ritrogoli per il M. Piglione; da Foce Lucese a M. Prana; da Torcigliano a Foce di Lucese; da Metato al M. Prana; da Palagnana all'Alto Matanna e alla Foce delle Porchette; da Palagnana al M. Croce; da Foce del Termine al Callare del Matanna; da Palagnana a Colle delle Baldorie; da Pascoso a Foce del Termine.

##### **Relazioni visive da riqualificare**

- intervisibilità tra nuclei: Casoli e Metato; Foce di Bucine e Palagnana;
- strade panoramiche: da Foce di Bucine all'Alto Matanna; da Foce di Sella a Pescaglia;
- punti panoramici: Foce di Bucine, Foce di Sella.

##### **Relazioni storico-culturali da valorizzare**

- relazioni tra nuclei e beni puntuali isolati: Nocchia e Ospitale di S. Jacopo; Convalle e Ospitale di S. Jacopo; Casoli e Metato e mulini e frantoi di Candalla; Nocchi e Torcigliano e mulini e frantoi di Rio Lucese; Palagnana e Chiesa di S. Anna;
- relazioni tra nuclei e alpeggi: Stazzema e alpeggi di Palagnana; Casoli e alpeggi di Campo all'Orzo; Fabbriche di Vallico e alpeggi di Campo all'Orzo.

## U.T. 2 - ALTA VERSILIA

**Comuni:** Seravezza, Stazzema

**Unità di paesaggio:** UP2 Alta valle di Seravezza: 2A Farnocchia-Cardoso, 2B Retignano-Levigliani, 2C Bassa valle del Giardino, 2D Bassa valle del Vezza

### OBIETTIVI DI GESTIONE

#### **Primari**

- 2, difesa del suolo, riassetto idrogeologico e prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali, con particolare riferimento al bacino del Vezza-Canale del Cardoso-Canale delle Mulina;
- 9, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale, con particolare riferimento ai nuclei di attestamento dei percorsi escursionistici comprensivi delle aree agricole ad essi collegati (Farnocchia, Pomezzana, Stazzema, Pruno, Vologno, Levigliani, Terrinca).

#### **Secondari**

- 4 riqualificazione del patrimonio forestale e tutela della vegetazione caratterizzante;
- 11, sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed educazione ambientale, con particolare riferimento al sistema carsico dell'Anfro del Corchia.

### RELAZIONI

#### **Relazioni funzionali**

- viabilità da mantenere: da Terrinca a Pian di Lago e a Passo Croce;
- viabilità da riqualificare: da Seravezza a Retignano e Levigliani; da Seravezza a Vologno e Pruno per Pontestazzemese e Cardoso, da Seravezza ad Azzano e Basati; da Seravezza alla Galleria del Cipollaio; da Seravezza a Stazzema, Farnocchia e Pomezzana per Pontestazzemese;
- sentieri da mantenere: da Cardoso a Foce di Petroschiana; da Stazzema a Foce delle Porchette e Foce di Petroschiana; da Farnocchia a Monte Lieto; da Pian di Lago a Passo Croce; da Farnocchia, Pomezzana e Stazzema all'Alpe della Grotta; da Farnocchia a S. Anna per le Focette; da Cardoso a Foce di Mosceta per La Fania;
- sentieri da riqualificare: da Riomagno al M. Carchio; da Levigliani a Foce di Mosceta; da Pruno a Foce di Mosceta per Le Caselle; da Riomagno a Foce di Falcovaia per La Cappella e Azzano; da Farnocchia a Foce di San Rocchino; da Stazzema a La Croce; da Retignano a Rifugio La Pania; da Colle Mezzana all'Alpe della Grotta; da Basati a Betigna per il Cipollaio.

#### **Relazioni visive da riqualificare**

- intervisibilità tra nuclei: Pruno e Vologno; Farnocchia, Stazzema, Terrinca, Pomezzana, Basati e Retignano; Terrinca e Levigliani; Minazzana e Gallena;
- strade panoramiche: da Retignano a Galleria del Cipollaio; da Basati a Minazzana;
- punti panoramici: Passo Croce; Pieve de La Cappella;
- emergenze visive: Pieve di Stazzema.

#### **Relazioni storico-culturali da valorizzare**

- relazioni tra nuclei e beni puntuali isolati: Seravezza e area monumentale di Palazzo Mediceo; Azzano ed area monumentale de La Cappella; Gallena e miniere del Bottino; Ruosina e vecchie ferriere e segherie del Vezza; Pontestazzemese e cave di breccia; Stazzema e miniere di Buca della Vena; Levigliani e miniere di mercurio; area archeologica delle Piane Alte di Levigliani; complesso delle maestà/marginette ed edifici religiosi di Terrinca;
- relazioni tra nuclei e alpeggi: Basati e alpeggi di Betigna; Pruno e Vologno e alpeggi delle Caselle, Farnocchia, ecc.; Levigliani e alpeggi di Puntato e Col di Favilla; Terrinca e alpeggi di Puntato e Campanice.

#### **Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre**

- discontinuità ecologiche: area sommitale del M. Corchia.

## U.T. 3 - ALTA VALLE TURRITE DI GALLICANO E M. PALODINA

**Comuni:** Fabbriche di Vallico, Gallicano, Stazzema, Vergemoli

**Unità di paesaggio:** UP3 Panie: 3A S. Pellegrinetto, 3B Panie Sud, 3D Fornovolasco; UPC Valle della Turrite Cava: C3 Fabbriche di Vallico, C4 Vallico; UPD Valle della Turrite di Gallicano: D1 Trassilico; UPZ: 7

### OBIETTIVI DI GESTIONE

#### **Primari**

- 1, conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali, e delle forme naturali del territorio; ricostituzione della continuità delle matrici ambientali, con particolare riferimento alle aree rupicole delle pareti esposte a sud della Pania Secca, alla conservazione delle praterie del M. Croce e delle aree umide del M. Palodina, attraverso la gestione controllata degli usi ed il monitoraggio degli effetti ambientali;
- 4, riqualificazione del patrimonio forestale, tutela della vegetazione caratterizzante;
- 5, manutenzione paesistica, preservazione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio con particolare riferimento agli alpeggi di S. Pellegrinetto, Aleva, Vetriceto, Col di Luco, Gallatoio, Petroschiana, S. Luigi, ed alla rete dei percorsi storici, Stazzema-Gallicano e Camaiole-Gallicano.

#### **Secondari**

- 2, difesa del suolo, riassetto idrogeologico e prevenzione dei dissesti e delle calamità naturali, con particolare riferimento al bacino della Turrite di Gallicano;
- 9, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale, con particolare riferimento agli alpeggi di Petroschiana, S. Luigi e S. Pellegrinetto;
- 10, sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale con particolare riferimento al sistema della Grotta del Vento (da collegare all'Antro del Corchia), al patrimonio minerario e archeologico di Fornovolasco (Trimpello) ed al sistema degli alpeggi di Petroschiana, S. Luigi e S. Pellegrinetto.

### RELAZIONI

#### **Relazioni funzionali**

- viabilità da mantenere: da Trombacco a Fornovolasco;
- viabilità da riqualificare: da Fornovolasco a S. Pellegrinetto; da Fornovolasco a Vergemoli, per Trimpello; da S. Pellegrinetto a Campolemisi; da Trassilico a Fabbriche, attraverso Foce Pompanella;
- sentieri da mantenere: da Fornovolasco a Petroschiana; da Foce delle Porchette a Foce di Petroschiana; da Foce di Petroschiana a Trassilico, per S. Pellegrinetto e Foce Monda; da Fornovolasco (loc. Boscaccio) a Trimpello, attraverso le miniere delle Bugie;
- sentieri da riqualificare: da Fornovolasco alla Foce di Valli; da Fornovolasco al Passo di Petroschiana; da Fornovolasco a Vergemoli; da Fornovolasco al M. Forato; da Fornovolasco al Trimpello; da Aleva a Palagnana; da Fornovolasco a S. Pellegrinetto, Col di Luco, Gallatoio, Visperegla e Trassilico; da Foce di Petroschiana a Colle delle Baldorie; da Foce di Petroschiana a Foce di Valli; da Calomini all'Eremo di Calomini.

#### **Relazioni visive**

- intervisibilità tra nuclei: Calomini e Verni; Trassilico e Vergemoli;
- strade panoramiche: da Trimpello a Vergemoli;
- punti panoramici: S. Pellegrinetto, M. Palodina.

#### **Relazioni storico-culturali da valorizzare**

- relazioni tra nuclei e beni puntuali isolati: Fornovolasco e miniere del Trimpello;
- relazioni tra nuclei e alpeggi: Vergemoli e alpeggi di Petroschiana; Fornovolasco e alpeggi di Petroschiana; Trassilico e Verni ed alpeggi di S. Pellegrinetto e Aleva; Vallico e alpeggio di S. Luigi.

## U.T. 4 - PANIE E M. SUMBRA

**Comuni:** Careggine, Molazzana, Stazzema, Vagli Sotto

**Unità di paesaggio:** UP3 Panie: 3C Panie Nord; UP4 Puntato: 4A Puntato, 4B Campanile; UP5 Sumbra: 5A Sumbra Sud, 5B Sumbra Nord; UPF Valle della Turrite Secca: F1 Alpe S. Antonio, F2 Isola Santa, F4 Media Valle della Turrite Secca

### OBIETTIVI DI GESTIONE

#### **Primari**

- 1, conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali e delle forme naturali del territorio; ricostituzione della continuità delle matrici ambientali, con particolare riferimento ai pascoli ed agli habitat faunistici del M. Sumbra e alle torbiere di Fociomboli, Mosceta e Puntato;
- 7, restauro degli ambienti storici e naturali degradati, recupero e riuso di quelli irreversibilmente alterati o abbandonati con particolare riferimento agli alpeggi di Puntato, Campanice e Col di Favilla e, più complessivamente, all'area del Retro Corchia.

#### **Secondari**

- 9, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale, con particolare riferimento ai centri dell'Isola Santa e di Capanne di Careggine;
- 10, sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale con particolare riferimento alle aree di Foce Mosceta e di S. Antonio;
- 11, sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed educazione ambientale, con particolare riferimento al centro dell'Isola Santa e all'alpeggio di Puntato.

### RELAZIONI

#### **Relazioni funzionali**

- viabilità da mantenere e disciplinare negli accessi: da Passo Croce a Fociomboli-Raspagiana;
- viabilità da riqualificare: da Tre Fiumi all'Isola Santa e Castelnuovo Garfagnana; da Eglio a S. Antonio; da Maestà della Formica a Vianova; dall'Isola Santa a Maestà della Formica;
- sentieri da mantenere: da Coste del Giovo al M. Sumbra; da Mosceta a Piglionico; da Foce di Mosceta a Fociomboli e Passo Croce; da Passo Sella a Maestà del Tribbio;
- sentieri da riqualificare: da Foce di Mosceta al Col di Favilla e Puntato; da Fociomboli a Puntato; da S. Antonio a M. Piglionico; da Vianova a Maestà del Tribbio; da Fociomboli al Col di Favilla; da Col di Favilla a Capanne di Careggine, per Isola Santa; da Porretta a Colli per Maestà del Tribbio; da Porretta a Capanne di Careggine per Costa del Giovo; da Tre Fiumi a Puntato; da Tre Fiumi a Campanice; da Campanice alla Foce dei Fordazzani e Fociomboli; da S. Antonio al M. Rovaio; da S. Antonio a Eglio; da Maestà del Tribbio a Vagli Sotto; da Maestà del Tribbio a Capanne di Careggine; da Piglionico al Col di Favilla.

#### **Relazioni visive**

- intervisibilità tra nuclei: Colli, Eglio e S. Antonio; Porretta e Colli; Capanne di Careggine, Puntato e Col di Favilla; Colli, Porretta e Careggine;
- strade panoramiche: da Capanne di Careggine a Colli; da Isola Santa a Tre Fiumi;
- punti panoramici: Capanne di Careggine; Passo Croce;
- emergenze visive: centro storico di Sassi.

#### **Relazioni storico-culturali da valorizzare**

- relazioni tra nuclei e beni puntuali isolati: Isola Santa e Sassi e Mulino del Riccio; Colli e Porretta e Chiesa di Capricchia; S. Antonio all'Alpe e opifici della stessa area;
- relazioni tra nuclei e alpeggi: Levigliani e alpeggi di Puntato e Col di Favilla; Terrinca e alpeggi di Puntato e Campanice; Careggine e alpeggi di Capricchia e Coste del Giovo; Eglio e Sassi e alpeggi di S. Antonio.

#### **Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre**

- discontinuità ecologiche: area sommitale del M. Corchia;
- interferenze tra sentieri e risorse naturali: sentiero di crinale del M. Sumbra, sentiero alto del Retro Corchia e faggete;
- pressione turistica ed inquinamento: torbiera di Mosceta.

## **U.T. 5 - M. ALTISSIMO E ARNI**

**Comuni:** Seravezza, Stazzema, Vagli Sotto

**Unità di paesaggio:** UP2 Valle di Seravezza: 2E Altissimo; UP6 Arni: 6A Arni, 6B Passo del Vestito

### **OBIETTIVI DI GESTIONE**

#### **Primari**

11, sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed educazione ambientale, con particolare riferimento all'area di Tre Fiumi.

#### **Secondari**

- 7, restauro degli ambienti storici e naturali degradati, recupero e riuso di quelli irreversibilmente alterati o abbandonati, con particolare riferimento ai nuclei di Campagrina ed Arni ed all'area di Tre Fiumi;
- 8, valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali con innovazione nelle tecniche e nelle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da tutelare o ricostruire le matrici ambientali, con particolare riferimento all'alpeggio di Betigna;
- 10, sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'area di Tre Fiumi.

### **RELAZIONI**

#### **Relazioni funzionali**

- viabilità da riqualificare: da Massa a Castelnuovo Garfagnana per il Passo del Vestito; da Seravezza a Castelnuovo per la Galleria del Cipollaio;
- sentieri da mantenere: da Arni a Vagli Sopra per Passo Sella; da Passo Sella a Passo del Vestito; da Betigna a Passo Croce per la Foce dei Fordazzani;
- sentieri da riqualificare: da Azzano a Campagrina per La Croce e Betigna; da Arni a Careggine; da Arni a Campagrina; da Arni ad Antona per il Passo del Vestito; da Arni a Campanice; da Basati a Campagrina per Betigna; da Passo del Vestito a M. dei Ronchi; da Campagrina a Campanice; da M. Pelato alla Focoraccia; da Falcovaia alla Focoraccia per il M. Altissimo.

#### **Relazioni visive**

- strade panoramiche: da Terrinca alla Galleria del Cipollaio.

#### **Relazioni storico-culturali da valorizzare**

- relazioni tra nuclei e alpeggi: Basati ed alpeggi di Betigna.

#### **Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre**

- discontinuità ecologiche: aree tra il crinale del M. Macina ed il Passo del Vestito; aree tra il M. Altissimo ed il fondovalle della Turrice Secca; aree tra la Foce di Falcovaia ed i fondovalle del torrente Serra e del canale del Giardino.

## U.T. 6 - ALTA VALLE DEL F. EDRON

**Comuni:** Vagli Sotto

**Unità di paesaggio:** UP7 Alta valle dell'Edron: 7A Arnetola, 7B Campocatino, 7C Monte di Roggio

### OBIETTIVI DI GESTIONE

#### **Primari**

- 1, conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali e delle forme naturali del territorio; ricostituzione della continuità delle matrici ambientali, con particolare riferimento alle zone umide con rilevanti emergenze floristiche del M. Tontorone-M. di Roggio;
- 5, manutenzione paesistica, preservazione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio, con particolare riferimento agli alpeggi di Campocatino, Foce del Giovetto ed Arnetola.

#### **Secondari**

- 8, valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, con innovazioni nelle tecniche e nelle pratiche tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da tutelare o ricostituire le matrici ambientali con particolare riferimento alla gestione sperimentale dei pascoli sulle pendici del M. Fiocca, nonché nelle aree prative di Campocatino;
- 9, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale, con particolare riferimento all'alpeggio di Campocatino ed alla Via Vandelli;
- 10, sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'alpeggio di Campocatino ed alla valle di Arnetola;
- 11, sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed educazione ambientale, con particolare riferimento all'alpeggio di Campocatino.

### RELAZIONI

#### **Relazioni funzionali**

- viabilità da mantenere: da Vagli Sopra ad Arnetola; da Vagli Sopra a Vagli Sotto;
- viabilità da riqualificare: da Vagli Sopra a Gorfigliano per la Foce del Giovetto; da Vagli Sopra a Gramolazzo per la Foce del Giovetto;
- sentieri da mantenere: da Vagli Sopra ad Arni per il Passo Sella; da Campocatino a Passo della Focolaccia per la Tombaccia; da Passo Sella a Cave Cruze; dal M. Fiocca al Passo Sella;
- sentieri da riqualificare: Via Vandelli, da Vagli Sopra a Resceto nel percorso da Vagli Sopra al Passo della Tambura; da Campocatino a Foce del Giovetto; da Vagli Sopra a Campocatino; da Foce del Giovetto a Roggio.

#### **Relazioni visive**

- intervisibilità tra nuclei: Campocatino e Vagli Sopra, Vagli Sotto e Careggine; Careggine e Roggio;
- strade panoramiche: da Vagli Sopra al Giovetto; da Vagli Sopra ad Arnetola;
- punti panoramici: Campocatino e Foce del Giovetto;
- emergenze visive: Vagli Sotto.

#### **Relazioni storico-culturali da valorizzare**

- relazioni tra nuclei e beni puntuali isolati: Campocatino e Vagli Sopra con Eremo di S. Viano; Casone e miniere del ferro del Passo della Tambura;
- relazioni tra nuclei e alpeggi: Vagli Sotto e Vagli Sopra con alpeggi di Campocatino; Vagli Sotto e Vagli Sopra con alpeggio di Arnetola; Roggio e alpeggi di M. Tontorone-M. di Roggio.

#### **Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre**

- discontinuità ecologiche: tra i versanti boscati di M. Croce e M. Sella ed il fondovalle di Arnetola; crinale principale tra l'Alto di Sella e il M. Sella
- interferenze tra sentieri e risorse naturali: sentiero da Roggio a Passo del Giovetto e M. Tontorone.

## U.T. 7 - M. PISANINO

**Comuni:** Minucciano, Vagli Sotto

**Unità di paesaggio:** UP 8 Pisanino: 8A Carcaraia, 8B Orto di Donna, 8C Pisanino; UPI Valle di Gramolazzo: I1 Gorfigliano, I2 Gramolazzo

### OBIETTIVI DI GESTIONE

#### **Primari**

- 1, conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali e delle forme naturali del territorio; ricostituzione della continuità delle matrici ambientali, con particolare riferimento ai lembi relitti di vaccinieto presenti sulla displuviale M. Pisanino-Zucchi di Cardeto sul M. Cavallo-M. Contrario; conservazione del paesaggio vegetale (e agrario derivato) del fondovalle di modellamento fluvio-glaciale di Gorfigliano, con particolare riferimento ai prati umidi ivi presenti.

#### **Secondari**

- 4, riqualificazione del patrimonio forestale, tutela della vegetazione caratterizzante, con particolare riferimento alla diffusione del nucleo autoctono di abete bianco (*Abies alba*) della testata valliva di Orto di Donna-M. Contrario, nonché al diradamento della faggeta di Acquabianca e alla diffusione del sambuco rosso;
- 8, valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, con innovazioni nelle tecniche e nelle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da tutelare o ricostituire le matrici ambientali con particolare riferimento alle aree pascolive del M. Pisanino;
- 10, sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale, con particolare riferimento all'area della Val Serenaia-Orto di Donna;
- 11, sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed educazione ambientale, con particolare riferimento all'area della Val Serenaia-Orto di Donna.

### RELAZIONI

#### **Relazioni funzionali**

- viabilità da mantenere: da Gramolazzo a Orto di Donna;
- dall'Acquabianca alla Tombaccia;
- viabilità da riqualificare: da Gramolazzo a Gorfigliano fino all'imbocco della strada per l'Acquabianca; da Gramolazzo a Minucciano; da Gorfigliano a Vagli Sotto;
- sentieri da mantenere: dall'Acqua Bianca a Campocatino; dal Passo della Focolaccia al Passo della Tambura; da Foce di Giovo al Poggio Baldozzana;
- sentieri da riqualificare: da Gramolazzo ad Orto di Donna; da Orto di Donna a Vinca per Foce di Giovo; da Orto di Donna a Foce di Cardeto e Passo della Focolaccia; da Minucciano ad Orto di Donna; da Uglianaldo ad Orto di Donna, per Foce di Rifogliola; da Gorfigliano all'Acquabianca; da Gorfigliano a Vagli Sopra per la foce del Giovetto; da Minucciano a Gramolazzo; da Gramolazzo a Gorfigliano; dall'Acquabianca a Passo della Focolaccia.

#### **Relazioni visive**

- intervisibilità tra nuclei: Gorfigliano e Castagnola; Gorfigliano e Verrucolette; Minucciano e Uglianaldo;
- strade panoramiche: da Gramolazzo ad Orto di Donna;
- punti panoramici: Foce Rifogliola.

#### **Relazioni storico-culturali da valorizzare**

- relazioni tra nuclei e alpeggi: Minucciano e Orto di Donna-Val Serenaia; Uglianaldo ed Orto di Donna-Val Serenaia; Gramolazzo, Gorfigliano e i pascoli del M. Pisanino.

#### **Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre**

- discontinuità ecologiche: crinale tra il M. Cavallo e la Focolaccia; dorsale dal Pizzo d'Uccello al M. Grondilice e M. Contrario; faggete in quota tra il Passo delle Pecore ed Orto di Donna;
- interferenze tra viabilità e risorse naturali: tratto viario dalla galleria di Minucciano alla Val Serenaia, relativamente agli ambienti naturali boscati attraversati;
- interferenze tra viabilità e risorse storico-culturali: strada da Gramolazzo a Gorfigliano e nuclei storici di Gramolazzo e Gorfigliano.



## U.T. 8 - ALTA VALLE DEL F. FRIGIDO

**Comuni:** Massa

**Unità di paesaggio:** UP9 Alta valle del Frigido: 9A Focolaccia, 9B Resceto, 9C Filanda di Forno, 9D Contrario, 9E Valle delle Rose; UPP Media valle del Frigido: P3 Antona; UPZ: 20

### OBIETTIVI DI GESTIONE

#### **Primari**

- 1, conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali e delle forme naturali del territorio; ricostituzione della continuità delle matrici ambientali; tutela di entità vegetali di particolare significato geobotanico, a cominciare dalle stazioni di *Hymenophyllum tumbrigense* presso Redicesi e Gronda, nonché la stazione di *Horminum pyrenaicum* presso La Vettolina e M. Castagnolo; gli ambienti rupicoli dei versanti caldi (esposizioni sud ed ovest) presso Renara e Secco; i nuclei esistenti di tasso (*Taxus baccata*) nella valle degli Alberghi;
- 9, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale, con particolare riferimento al centro storico ed alla Filanda di Forno, all'area di Pian della Fioba (rifugio città di Massa e Orto Botanico), al nucleo di Resceto, alla Via Vandelli, alle vie di lizza storiche ed a quella meccanica di cava Cruze.

#### **Secondari**

- 5, manutenzione paesistica, preservazione della diversità paesistica e dei caratteri culturali tradizionali, salvaguardia dei valori panoramici e della leggibilità del paesaggio con particolare riferimento al centro storico di Resceto e relativo contesto (Via Vandelli, vie di lizza storiche, lizza meccanica cava Cruze, valle degli Alberghi);
- 10, sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale, con particolare riferimento al centro storico ed alla Filanda di Forno, all'area di Pian della Fioba (rifugio città di Massa e Orto Botanico) ed ai nuclei di Redicesi, Gronda e Guadine;
- 11, sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed educazione ambientale, con particolare riferimento alla Filanda di Forno e all'area di Pian della Fioba (Orto Botanico, ecc.).

### RELAZIONI

#### **Relazioni funzionali**

- viabilità da mantenere: da Massa a Resceto; da Massa a Forno; da Forno a cava Romana;
- viabilità da riqualificare: da Antona a Passo del Vestito per Pian della Fioba;
- sentieri da mantenere: da cava Romana a Foce Rasori per Canal Fondone; dal Vergheto a Foce di Vinca per Foce Luccica e Bore del Sagro; dal rifugio CAI "N. Conti" presso i Campaniletti al crinale del M. Sella per cave Cruze; da Resceto a Passo Tambura (Via Vandelli); da Resceto ad Alto di Sella; da Forno a Passo della Focolaccia per la Valle degli Alberghi;
- sentieri da riqualificare: da Resceto a Casa del Fondo; da Antona a Pian della Fioba; da Resceto al rifugio CAI "N. Conti" per la via di lizza dei Piastriccioni e cave Cruze; da Resceto a Passo della Focolaccia (lizza del Padulello); da Gronda al Passo del Vestito per il Canale di Renara; da Forno al Vergheto; da Forno a Foce di Navola per Canale Regolo; da Forno a Gronda.

#### **Relazioni visive**

- strade panoramiche: da Antona a Passo del Vestito;
- punti panoramici: Pian della Fioba, Vergheto;
- emergenze visive: Filanda di Forno.

#### **Relazioni storico-culturali da valorizzare**

- relazioni tra nuclei e beni puntuali isolati: paese e Filanda di Forno; Forno paese e vie di lizza di Al Riccio e Valle degli Alberghi; Resceto e vie di lizza di Cava Cruze, Carignano e Passo della Tambura; Gronda, Casania e Redicesi e mulino di Gronda;
- relazioni tra nuclei e alpeggi: Forno e Colonnata e alpeggi del Vergheto.

#### **Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre**

- discontinuità ecologiche: aree tra il crinale dell'Alto di Sella ed il fondovalle del M. Tambura; aree tra il crinale del M. Macina ed il passo del Vestito;
- interferenze tra viabilità e risorse naturali: strada da Forno a Vergheto e ambiente naturale della costa orientale di Cima Gioia.

## U.T. 9 - M. SAGRO-VINCA

**Comuni:** Casola in Lunigiana, Carrara, Fivizzano

**Unità di paesaggio:** UP10 Sagro; UP11 Vinca; UP12 Solco d'Equi: 12A Tecchia d'Equi, 12B Solco d'Equi;

**UPM Equi-Monzone:** M1 Alta valle del Lucido, M3 Monzone; UPN Tenerano-Gragnana: N1 Tenerano, N2 Gragnana, N3 Puntone; UPO Bacino di Carrara: O1 Aree esterne al Bacino marmifero industriale

### OBIETTIVI DI GESTIONE

#### **Primari**

- 1, conservazione della biodiversità e degli habitat naturali e seminaturali; tutela dei siti geologici, archeologici e storico-culturali e delle forme naturali del territorio; ricostituzione della continuità delle matrici ambientali, con particolare riferimento alla popolazione di *Centaurea montis-borlae* dell'omonimo rilievo, alle faggete miste a tasso (*Taxus baccata*) del Solco d'Equi e Cantonaccio ed agli ambienti rupicoli di media quota tra Equi Terme e il gruppo del Pizzo d'Uccello, quale ambiente elettivo di nidificazione dell'aquila reale (*Aquila crysaetos*);
- 4, riqualificazione del patrimonio forestale, tutela della vegetazione caratterizzante con particolare riferimento ai boschi di conifere e ai castagneti da frutto della valle di Vinca.

#### **Secondari**

- 8, valorizzazione delle tradizionali attività agro-silvo-pastorali, con innovazioni nelle tecniche e nelle pratiche, tali da ridurre gli impatti negativi sugli ecosistemi, da consolidarne e migliorarne i servizi ambientali e da tutelare o ricostituire le matrici ambientali con particolare riferimento ai terrazzamenti coltivati di Vinca;
- 9, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio storico-culturale, insediativo ed infrastrutturale, con particolare riferimento al centro storico di Vinca ed all'alpeggio del Vergheto;
- 10, sviluppo del turismo sostenibile e delle attività ricreative diffuse a basso impatto ambientale con particolare riferimento al sistema della Buca di Equi Terme (da collegare all'Antro del Corchia); all'area di Campocecina e di Foce di Pianza;
- 11, sviluppo delle attività di ricerca scientifica, di comunicazione sociale e di interpretazione del Parco, di conoscenza ed educazione ambientale, con particolare riferimento al nucleo di Vinca.

### RELAZIONI

#### **Relazioni funzionali**

- viabilità da mantenere: da Castelpoggio a Campocecina; da Ponte di Monzone a Vinca;
- sentieri da mantenere: da Vinca a Colonnata, per Foce Rasori; da Vinca a Foce di Giovo; da Campocecina a Foce di Pianza e M. Sagro; da Foce di Vinca a Foce di Pianza; da Uglianaldo a Foce di Giovo; da Equi Terme a Punta Nattapiana;
- sentieri da riqualificare: da Vinca ad Equi Terme; da Foce Rasori a Forno; da Vinca a Monzone; da Castelpoggio a Campocecina; dal piazzale dell'Uccelliera a Foce di Pianza; da Tenerano a Castelpoggio; da Gragnana (loc. Ponte Storto) alla Gabellaccia; da Monzone a Campocecina.

#### **Relazioni visive**

- intervisibilità tra nuclei: Uglianaldo e Minucciano; Uglianaldo, Vinca e Monzone; Castelpoggio e Gragnana.
- strade panoramiche: da Monzone a Vinca; da La Maestà di Castelpoggio a Campocecina;
- punti panoramici: piazzale dell'Uccelliera, Foce di Pianza, Vinca, Uglianaldo;
- emergenze visive: Monzone, Uglianaldo, Castelpoggio e Minucciano.

#### **Relazioni storico-culturali da valorizzare**

- relazioni tra nuclei e beni puntuali isolati: Castelpoggio e area archeologica della Gabellaccia; Villa, Monzone ed Equi Terme e Eremo di S. Giorgio; Monzone e area archeologica del Castellaccio; Equi Terme ed opifici di Equi Terme; area archeologica di Pontevecchio;
- relazioni tra nuclei e alpeggi: Vinca e alpeggi di Capanne di Navola e Capanne di Giovo; Cecina, Marciaso e Tenerano e alpeggi di Campocecina.

#### **Relazioni critiche tra fattori antropici e naturali da eliminare o ridurre**

- discontinuità ecologiche: da Foce di Navola al fondovalle del Lucido;
- interferenze tra viabilità e risorse naturali: sentiero da Equi Terme a Punta Nattapiana, con gli ambienti naturali del Solco d'Equi;
- interferenze tra sentieri e risorse naturali: sentiero da M. Borla a M. Sagro e ambienti naturali del Balzone.

## **Allegato “B”**

### **Schede relative ad immobili ed aree di notevole interesse pubblico**

Per le schede relative ai seguenti “immobili ed aree di notevole interesse pubblico”, riferibili all’art. 36 del D. Lgs. 42/2004 e succ. mod. ed integr.:

- “Zona delle Alpi Apuane nei comuni di Pescaglia, Camaione, Stazzema, Careggine, Vergemoli, Molazzana, Minucciano e Vagli Sotto”, di cui al D.M. 8 aprile 1976 in G.U. 128/1976;
- “Località Campo Cecina nel Comune di Carrara”, di cui al D.M. 24 ottobre 1968 in G.U. 297/1968;

si rinvia alle corrispondenti schede dell’allegato “3B” del P.I.T., comprensive nelle loro sezioni di:

- identificazione del vincolo;
- analitico descrittivo del provvedimento di vincolo;
- cartografia identificativa del vincolo;
- elementi identificativi, identificazione dei valori e valutazione della loro permanenza-trasformazione, disciplina d’uso articolata in indirizzi, direttive e prescrizioni d’uso sono quelle presenti;

Tali schede sono parte integrante e sostanziale delle presenti N.T.A.P.P.